ILO TODITA INTERIOR DE LAVORO - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO



Sistema RATIO

Fisco. amministrazione. contabilità. lavoro e paghe. contratti. fiscalità immobiliare. cooperative, associazioni e Onlus, enti locali. controllo contabile, analisi di bilancio, controllo di gestione, finanza agevolata, revisione contabile. accertamenti e contenzioso. agenti ed intermediazione commerciale, organizzazione dello studio...



Aggiornamento

Informazione e approfondimento in area fiscale, amministrativa, per la consulenza del lavoro, d'impresa, di cooperative ed enti non profit.
Consolidata forma schematica per una rapida consultazione con servizi multimediali e innovativi.

Formazione

Percorsi di approfondimento e aggiornamenti personalizzati per la crescita professionale caratterizzati da un forte taglio pratico ed operativo.

Consulenza

Soluzioni integrate per governare l'organizzazione e l'efficienza dello studio.















L'OPDINE informa

Numero 19 - luglio 2011

Pubblicazione bimestrale edita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino

DIREZIONE

via Della Consolata 1 bis 10122 Torino

redazione@cdltorino.it

DIRETTORE RESPONSABILE Cristoforo Re

COMITATO DI REDAZIONE RIVISTA

Coordinatore: Walter Peirone

Componenti: Gianluca Bongiovanni Fabrizio Bontempo

> Paola Chiadò Puli Alessandra Gianella Erica Maurino

Registrazione Tribunale di Torino n. 5146 del 13.05.1998

FOTOGRAFIE

In copertina: PAOLA CHIADÒ PULI

PHOTOXPRESS: DINOSTOCK (4, 9, 12, 15, 17, 27, 31),
UBE (10, 11), STEFANO TIRABOSCHI (20), T.TULIC (30),
LECANID JUSCHIA (23)

PROGETTAZIONE E STAMPA

Scuola Grafica Salesiana - Torino

Consiglio Provinciale Dell'ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino

triennio 2010 - 2013

Presidente: Cristoforo Re Segretario: Graziella Pagella Tesoriere: Luisella Fassino Consiglieri: Massimiliano Fico Giuseppe Giusio

> Massimo Laiolo Giovanni Marcantonio

Walter Peirone Salvatore Verga

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Carmen Pastore Revisori: Filippo Carrozzo

Roberto Vergnano

www.cdltorino.it

CHIUSA IN REDAZIONE 30-06-2011

Egregio Destinatario, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dal nostro Ordine professionale, nonché da enti e società esterne ad esso collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre cha ai sensi del titolo II del citato decreto, lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.

3 L'editoriale del Presidente - di Cristoforo Re

LABORATORIO ANALISI - LA COMMISSIONE STUDI

4 INTERPELLO IN MATERIA DI LAVORO INTERMITTENTE a cura di Salvatore Verga

ATTUAL*MENTE

- 7 IL DECRETO DEL RILANCIO a cura di Gianluca Bongiovanni
- **10** CERTIFICATI MEDICI TELEMATICI: SEMPLIFICAZIONE O OUTSOURCING? a cura di Erica Mauino
- **13** LAVORI USURANTI FINALMENTE AL TRAGUARDO a cura di Paola Chiadò Pulì
- 16 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

a cura di Paola Malanetto e Alessandro Napoli

INTERVISTE SENZA PARACADUTE

20 DOTTOR PIETRO SPADAFORA

a cura di Walter Peirone e Dina Silvana Tartaglia

LIBERA NOS ENPACL

23 VICENDE DI VITA & MORTE (RIMANDIAMO I MIRACOLI) a cura di Riccardo Travers

LE SETTE SORELLE

26 PROVINCIA DI NOVARA

a cura di Bartolomeo La Porta, Presidente del C.P.O. di Novara

ANCL

28 C'ERA... OGGI

a cura di Danilo Notarnicola

GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO

29 I SOGNI NON MUOIONO ALL'ALBA a cura di Luca Furfaro

CONSULENTI SMARRITI

30 SEMBRI IL MIO PRETE...

L'ARCHIVIO DI COFFIN

31 MAESTRO

ULTIMA: STECCHE DAL CORO

32 Fantacronache semiserie ed orrori di stampa dal pianeta CADREGA

COMMISSIONI

DELEGATI ALLA CASSA PREVIDENZA ENPACL CARROZZO Filippo, OPERTI Marco, RIVOLTA Mauro, TRAVERS Riccardo

Consigliere relatore liquidazione parcelle PEIRONE Walter

RAPPORTI CON INPS

Presidente CPO-To: RE Cristoforo Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino Coordinatore CPO-To: PAGELLA Graziella Referente ANCL: GIUSIO Giuseppe Componenti: ACCATTINO Silvia (Sede di Ivrea), LAIOLO Massimo, LISDERO Danilo (Sede di Pinerolo), ODDENINO Anna, RIVOLTA Mauro.

Membri aggiunti: DEBERNARDI Paolo DI MATTEO Vincenzo, GROSSO Roberto, PILOTTI Giovanna, TOYE Giulia

RAPPORTI CON INAIL

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: VERGNANO Roberto
Referente ANCL: BRAVO Lucia
Componenti: CERUTTI Ezio,
TARDITO Luisella, TOMAINO Davide
Membri aggiunti: DI MATTEO Vincenzo,
GROSSO Roberto, SCIARRONE Luigi

RAPPORTI CON DPL - DRL - PREFETTURA PROVINCIA & ENTI VARI

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella
Referente ANCL: MOLINERO Carlo
Componenti: ANFUSO Grazia Concetta,
BATTAGLIA Davide, GIUSIO Giuseppe, LAIOLO
Massimo, OPERTI Marco
Membri aggiunti: GERARDI Massimiliano,
PILOTTI Giovanna, TOYE Giulia

RAPPORTI CON AGENZIA DELLE ENTRATE E FISCALE

Presidente CPO-To: RE Cristoforo Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino Coordinatore CPO-To: FICO Massimiliano Referente ANCL: OPERTI Marco Componenti: BALDACCI Livian, DE CRIGNIS Aldo, PASINI Luciana

Membri aggiunti: GIANNONE Michele, GROSSO Roberto, PANGALLO Laura, PEROTTI Marina, SCIARRONE Luigi

TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO CDL-ODCEC Coord. CPO: FICO Massimiliano Componenti: DE CRIGNIS Aldo, TOTARO Savino

Membro aggiunto: GIANNONE Michele

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON UNIVERSITÀ Presidente CPO-To: RE Cristoforo Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino Coordinatore CPO-To: PASTORE Carmen Referente ANCL: NOTARNICOLA Danilo Componenti: BONGIOVANNI Gianluca Membri aggiunti: GIANNONE Michele, PIZZICONI Roberto

RAPPORTI CON O.S.S. & DATORIALI,
RAPPORTI CON I PARLAMENTARI
Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: CARROZZO Filippo
Referente ANCL: LOCATI Rinaldo
Componenti: BORGNO Pietro
Membro agajunto: GERARDI Massimiliano

COMMISSIONE RELAZIONI E TEST PRATICANTI
- CORSO PRATICANTI E TUTOR

Presidente CPO-To: RE Cristoforo Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino Coordinatore CPO-To: GIUSIO Giuseppe Componenti: MARCANTONIO Giovanni, VERGA Salvatore

RAPPORTI CON L'ANCL

Presidente CPO-To: RE Cristoforo Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino Componenti: LAIOLO Massimo, VERGA Salvatore

COMMISSIONE F.C.O.

Presidente CPO-To: RE Cristoforo Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella Referente ANCL: NOTARNICOLA Danilo Componenti: BONISOLI Andrea, CHIADÒ PULI Paola

COMMISSIONE DEONTOLOGICA

Presidente CPO-To: RE Cristoforo Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino Coordinatore CPO-To: PEIRONE Walter Referente ANCL: OPERTI Marco Componenti: CARBONE Simona, DEL MORO Monica, GIUSIO Giuseppe

COMMISSIONE CERTIFICAZIONE CONTRATTI

Segretario: FICO Massimiliano
Componenti effettivi: RE Cristoforo
(Presidente CPO To), DE CRIGNIS Aldo,
MARCANTONIO Giovanni, ODDENINO Anna
Componenti supplenti: BALDACCI Livian,
BATTAGLINI Francesco, BONTEM PO Fabrizio,
CARROZZO Filippo, CHIADÒ PULI Paola,
DEL MORO Monica, FASSINO Luisella,
GROSSO Roberto, LOCATI Rinaldo,
NOTARNICOLA Danilo, OSTONI Massimo,
POSTA Laura, TARDITO Luisella,
TRAVERS Riccardo, VERGA Salvatore,
ZANELLA Luigino, ZULIANI Pier Paolo

COMMISSIONE STUDI

Presidente CPO-To: RE Cristoforo Coordinatore CPO-To: MARCANTONIO Giovanni, VERGA Salvatore Referente ANCL: ODDENINO Anna Componenti: ALBERTINI Manuela, BALDACCI Livian, BARDI Antonio, BASANO Elio, BATTAGLINI Francesco, BOFFA MORGANTINI Ugo, BONANESE Lucia Alfonsa; BONTEMPO Fabrizio, BRAVO Lucia, BROGLIO Alessio Maria, CARLASSARA Giancarlo, CHIADÒ PULI Paola, CORRENTE Gianluca, D'ALBERTI Fabio, DEL MORO Monica, FERRANTE Ylenia, FOGLIATTO Monica, FURFARO Luca, GALLO Pierluigi, GALOPPO Stefano, GIANELLA Alessandra, LAROCCA Claudio, LAVECCHIA Oriana, MAURINO Erica, MURARO Sara, NATOLI Paola, ORRÙ Samantha, PISANO Manuela, PIZZICONI Roberto, TARDITO Luisella, TARTAGLIA Dina, TOMAINO Davide, TOTARO Savino, ZANELLA Luigino, ZINGARIELLO Pasqualina

Presidente CPO-To: RE Cristoforo Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella Referente ANCL: DE FEBE Giulia

Componenti: CHIOMENTO Donatella, VIAI F Claudia

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

EDITORIALE

Ad elezioni concluse mi rivolgo innanzitutto al signor Sindaco per manifestare il mio personale apprezzamento a proposito delle Sue note inerenti il programma per la città apparse sul numero 18/2011. In particolare non nascondo che mi ha fatto molto piacere leggere al primo punto "Vogliamo che Torino ritrovi la sua vocazione di capitale del lavoro,

per restituirle quell'eccellenza

che per tanti anni l'ha caratte-

rizzata". Chi scrive è un suo quasi coetaneo e come Lei ha vissuto i ruggenti anni cinquanta e sessanta in cui la stazione di Porta Nuova vedeva affluire migliaia di immigrati provenienti prevalentemente dal Veneto e dal sud per occuparsi nelle fabbriche piccole e grandi che si moltiplicavano nel territorio urbano. Le voglio ricordare pochi numeri: 130.000 addetti alle officine FIAT, circa 500.000 lavoratori nel settore metalmeccanico, il maggior numero di veicoli in Italia ogni 100 abitanti, il secondo polo industriale europeo dopo il bacino tedesco della Ruhr. Globalizzazione e deindustrializzazione hanno colpito duro la nostra città dico 'nostra' anche se, alessandrino di nascita, sono torinese d'adozione dal '63 in qualità di matricola al Politecnico l'hanno trasformata rendendola sicuramente più gentile ed accogliente ma impoverendola nell'orgoglio di essere il motore industriale d'Italia e depositaria delle più capaci maestranze nel settore meccanico. Purtroppo Lei oggi si raffronta con ben altri numeri ed in particolare: 5.000.000.000. 30.000. 32%. Cinque miliardi sono gli euro di debito delle casse comunali, trentamila i cassintegrati dell'area metropolitana, 32% la percentuale di disoccupazio-

ne giovanile, di cinque punti superiore alla media nazionale. Dovrà fare delle scelte per raggiungere obbiettivi ambiziosi che questa città merita avendo bisogno dell'aiuto di tutti: dal semplice cittadino al sindacalista, dall'imprenditore al politico di qualunque estrazione senza dimenticare il professionista che nel campo del lavoro ha speso e spende quotidianamente tutte le sue energie e conoscenze. Noi Consulenti del Lavoro siamo qui per dare una mano come accaduto, e ce ne è stato dato atto, nel periodo più buio di questa crisi quando abbiamo esaminato, sviluppato e poi consigliato ai nostri clienti di porre in atto tutti quegli ammortizzatori sociali che hanno concesso un po' di tranquillità ai lavoratori dipendenti ed in mancanza dei quali sarebbero esplose ben più gravi tensioni

Mai, come in questo caso, le parole che si ripetono dopo una competizione elettorale "sarò il sindaco di tutti" dovranno essere veritiere e sono certo che l'affetto che Lei e tutti i cittadini riservano a questa città daranno la spinta per rinverdirne i vecchi fasti: non dimentichiamoci che, le bandiere che sventolano dai balconi cittadini ce lo ricordano, qui è nata l'Italia. Vorrà perdonare, signor Sindaco, questo tuffo nel passato da un 'diversamente giovane', si dice così di coloro che hanno raggiunto l'età della pensione ma si dice anche che un Paese che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio futuro. Le formulo pertanto un grande in bocca al lupo per il Suo nuovo incarico e un fervido augurio per un forte rilancio industriale di questa

I colleghi insinueranno che li ho un po' trascurati tuttavia ritengo fosse giusto interloquire con chi, attraverso queste pagine, ci aveva chiesto ospitalità. Brevemente passiamo ad affrontare due problematiche interne alla Categoria.

Innanzitutto parliamo del nostro Ente di Previdenza e delle elezioni per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Nella rubrica apposita il collega Riccardo Travers ci fa un dettagliato resoconto di come si sono svolti i fatti mentre io mi limiterò a qualche breve considerazione. Primariamente esprimo il dispiacere che nessun iscritto al nostro Ordine Provinciale sia stato eletto. Per quello che riguarda il collega Travers - sicuramente il nostro candidato di maggior esperienza – ci hanno illustrato come non avesse l'anzianità necessaria. Vi prego di trattenere le vostre risate ma si tratta di anzianità di iscrizione all'ANCL, nella fattispecie almeno tre anni consecutivi prima della candidatura! A mio parere si è persa una buona occasione. Altrettanto disappunto abbiamo provato per il mancato raggiungimento delle preferenze da parte del collega Filippo Carrozzo che ha speso il Suo prestigio di Presidente regionale ANCL per eliminare tutti quei dissapori tra le varie fazioni che si sono alternate fra i nostri iscritti negli anni passati. Sono certo che entrambi proseguiranno con capacità e tenacia nei loro incarichi. Sarà compito nostro fare in modo che non si possa dire più di 'no' ad un rappresentante torinese in seno ad un organismo nazionale: le prossime elezioni al Consiglio Nazionale ne saranno la prova. Al momento ci limitiamo a formulare i migliori auguri ai nuovi dirigenti dell'Enpacl sapendo che il compito che sono

stati chiamati a svolgere non

sarà né piacevole né facile. Finiamo in tristezza rivolgendoci al direttore della sede Provinciale Inps, il peraltro gentilissimo dottor Ciriaco: i colleghi sono sfiniti, anziché progredire si precipita sempre di più. Personalmente comprendo le difficoltà in cui si dibatte l'Istituto e lo stesso Consiglio Nazionale ci conferma come non siano problemi solo locali ma diffusi nel Paese, tuttavia il male comune non è una giustificazione. Rilevo, dai messaggi ricevuti, come Lei non rispetti certo i canonici orari di lavoro, circostanza che attesta come il Suo impegno sia totale: lo stesso impegno profuso deve pretenderlo dai Suoi collaboratori, dal capoufficio all'ultimo impiegato, senza transigere. Occorre che tutti comprendano come prima si risolvano le emergenze e solo dopo si accampino le pretese. Mi scuso dello sfogo ma sappia che rappresenta solo un piccolissimo esempio del malessere che alberga nella categoria e nell'utenza, in taluni casi esasperata.

Cristoforo Re
Presidente CPO

INTERPELLO

IN MATERIA DI LAVORO INTERMITTENTE

Proposto alla "Direzione Generale per l'Attività Ispettiva" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'esercizio del "diritto di interpello" previsto dall'art. 91 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

PREMESSO CHE:

- l'art. 33 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 definisce il rapporto "[...] di lavoro intermittente" quale il contratto, sia esso a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale "[...] un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa [...]" nei limiti di cui al successivo articolo 34;
- in particolare, l'art. 34 prevede, al comma II, che "il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età [...]";
- non vi sono specifiche previsioni che disciplinino il regime di un contratto di lavoro intermittente concluso – ex art. 34, comma II, D. Lgs. 276/03 – con un soggetto infraventicinquenne nel caso in cui tale rapporto di lavoro si protragga oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età;

si chiede alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva se il compimento, da parte del lavoratore, del venticinquesimo anno d'età produca effetti su un contratto di lavoro intermittente legittimamente stipulato alla stregua dell'art. 34, comma II, D. Lgs. 276/2003.

Nuove attività lavorative nascono e si sviluppano nel complesso mondo della comunicazione globale digitale e in ambito Web. Con esse il legislatore giuslavorista deve confrontarsi, velocemente e compiutamente, al fine di definirne i contorni giuridici e tecnici. In tale contesto, la Commissione Studi dell'Ordine ha recepito l'interpello proposto dal Collega Salvatore Verga relativo alle

attività ed ai servizi, prestati su Internet e

caratterizzati da ontologica discontinuità e/o

intermittenza, e in particolare alle attività di live streaming e di web casting.



PREMESSO INOLTRE, CHE:

- l'art. 34, comma I, del D. Lgs. 276/03 prevede in generale che "il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi [...]";
- in mancanza di una determinazione ad hoc da parte della contrattazione collettiva, è applicabile la "[...] individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva, dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 15796 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'art. 1 di tale D.M. 23 ottobre 2004 prevede che "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 [...]";
- specificamente, il n. 43 di tale tabella (recante le "[...] occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia [...]") riguarda gli "[...] addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi [...]";
- in riferimento agli "spettacoli [...] televisivi" di cui sopra, la disciplina dell'intero settore televisivo è stata recentemente novellata dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (cd. "Decreto Romani") che ha modificato strutturalmente il D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (cd. "Decreto Gasparri", recante fino alla novella de qua il "Testo unico della radiotelevisione" e oggi il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici");
- in particolare, per ciò che qui rileva, il "Decreto Romani" ha introdotto le seguenti novità: l'art. 1, comma II, del

novellato "Decreto Gasparri" - recante l' "oggetto" di tale Testo Unico – prevede che "[...] formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi [...], quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione" l'art. 2, relativo alle "definizioni", originariamente disciplinava – sub a) – ciò che doveva intendersi per "programmi televisivi" e "programmi radiofonici"; il "Decreto Romani" ha interamente sostituito l'impianto definitorio del "Decreto Gasparri", che ora prevede – allo stesso art. 2, lettera a) – la definizione del "servizio di media audiovisivo", ovvero "[...] un servizio [...] che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende [...] la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting [...]";

- per effetto del "Decreto Romani" si ritiene, in dottrina, che vi sia stata una "parificazione delle piattaforme" 2 (internet e televisione), con la previsione di "[...] un'unica disciplina, amministrativa e contenutistica, la quale riduca al massimo le disparità" 3, anche alla luce dei "[...] riferimenti al cd. live streaming ed al web casting quale tipica attività di radiodiffusione televisiva [...]" 4;
- tale autorevole opinione è confermata dalla delibera n. 608/10/CONS dell'AGCOM che ha esteso, all'art. 1, l'obbligo di registrazione al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) anche ai "[...] fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici [...]"5, recependo ulteriormente l'equiparazione tra web e televisione;

si chiede alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

se – anche per effetto della novella, di portata sistematica, introdotta dal "Decreto Romani" e dalle successive delibere dell'AGCOM6 – il n. 43 del R.D. 2657/1923, nella parte relativa a "spettacoli [...] televisivi", possa essere applicato anche agli altri "servizi di media audiovisivi" oggi previsti dal D. Lgs. 177/2005 e s.m.i. (cd. "DecretoGasparri") e, in particolare, al live streaming, al webcasting o comunque, in generale, a servizi – prestati su Internet e caratterizzati da ontologica discontinuità e/o intermittenza – "[...] il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche [...]".

- 1_ Art. 9 "[1] Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. [2] L'adequamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".
- 2_ ROBERTI ZENO-ZENCOVICH, Le linee guida del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 ("Decreto Romani") in Dir. Informatica, 2010, I, 1. Nello stesso senso, esprimendo un rilievo fortemente critico sulla scelta del Legislatore, SCORZA, II web non è una tv, su punto-informatico.it del 24 gennaio 2011.
- 3_ ROBERTI ZENO-ZENCOVICH, cit.
- 4_ ROBERTI ZENO-ZENCOVICH, cit., che richiamano il considerando n. 20 della Direttiva 2007/65/ CE, attuata dal "Decreto Romani", a mente del quale "[...] la radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su internet (web casting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand) [...]".
- 5 E cioè "[...] 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su freguenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di

comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini e dei suoni e dei relativi dati [...]".

6_ Ovvero, oltre alla già citata delibera n. 608/10/ CONS del 25 novembre 2010, recante il "regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera 666/08/CONS", le complementari delibere 606/10/CONS e 607/10/ CONS – anch'esse del 25 novembre 2010 – rispettivamente aventi ad oggetto il "regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" e il "regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 22-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

oper@teleconsul





Tutto in un unico supporto utilizzabile in rete ed aggiornato quotidianamente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.teleconsul.it

editoria & software per professionisti & aziende

IL DECRETO DEL RILANCIO

Lo scorso 13 maggio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 70, soprannominato beneauguratamente "Decreto Sviluppo".

Esso prevede alcune disposizioni di semplificazione amministrativa, riquardanti soprattutto la materia fiscale, ed introduce alcune novità in tema di lavoro.

Sebbene siano probabili alcune modifiche durante l'iter di conversione in legge, è necessario formulare sin ad ora alcune considerazioni sul contenuto del decreto in quanto, essendo entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, alcune norme sono già in operative.

Per i consulenti del lavoro i temi di maggior interesse possono esser così sintetizzate:

- 1. nuova versione del credito di imposta per le assunzioni al
- 2. semplificazioni degli adempimenti in tema di privacy;
- 3. abolizione dell'obbligo di presentazione annuale delle richiesta di detrazioni;
- 4. modifiche al campo di applicazione del contratto di inserimento:
- 5. slittamento delle scadenze cadenti di sabato o domenica.

Senza la pretesa di effettuare un esame completo ed esaustivo, le novità di maggiore interesse sono le seguenti.

Credito d'imposta per nuove assunzioni al sud - (art. 2)

L'utilizzo di incentivi di natura fiscale per favorire l'occupazione è piuttosto frequente da parte del nostro legislatore; in particolare, il riconoscimento di un credito d'imposta a beneficio del datore di lavoro utilizzabile in compensazione nell'F24 per ridurre i versamenti periodici è già stato utilizzato due volte:

- nell'anno 2000 in base alla n. 388 (legge Finanziaria per il 2001), e le modifiche introdotte in seguito dalla legge n. 289/2002;
- nel 2008 in base alla legge n. 244/2007 (Finanziaria per il

Essendosi esauriti gli effetti anche della seconda versione, è stata prevista una nuova edizione dello strumento, ricalcando in maniera evidente l'impostazione delle precedenti ma facendo tesoro delle esperienze passate.

In particolar modo, si nota come le normative europee in tema di aiuti alle imprese abbiano determinato la definizione di:

- ambiti territoriali di applicazione;
- tipologie di lavoratori agevolabili;
- misura e criteri di determinazione dei bonus.

Anche i fondi da cui attingere sono di provenienza comunitaria è ciò ha reso possibile l'utilizzo dello strumento senza incidere sul bilancio dello Stato.

Non è quindi possibile né corretto avanzare critiche di opportunità politica circa la scelta del legislatore di restringere gli aiuti alle sole zone del sud d'Italia, escludendo di conseguenza le eventuali zone depresse del Centro-Nord. In estrema sintesi, la gestione di questo bonus fiscale interessa i datori di lavoro che dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2012 incrementeranno il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle seguenti regioni (aree svantaggiate):

- Calabria
- Puglia
- Basilicata
- Abruzzo Molise

- Campania Sicilia
- Sardegna

Essi potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi (se si tratta di un lavoratore "svantaggiato") o 24 mesi (se l'assunzione riguarda un lavoratore "molto svantaggiato") successivi all'assunzione. L'entità del beneficio è dunque notevolmente superiore a quello delle passate edizioni, per le quali era previsto un credito d'imposta mensile pari rispettivamente a 800.000 lire e 333,00 euro.

A prima vista, pare invece che la scelta del lavoratore agevolabile sia dettata da criteri più selettivi.

È infatti un lavoratore "svantaggiato":

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- chi ha superato i 50 anni di età;
- chi vive solo con una o più persone a carico;
- chi è occupato in professioni o settori caratterizzati da un

tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;

chi è membro di una minoranza nazionale ed ha necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

È invece un lavoratore "molto svantaggiato" chi è senza lavoro da almeno 24 mesi.

Il credito d'imposta, che spetta per ogni unità lavorativa, viene determinato in base alla differenza tra:

- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e
- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati dal 14 maggio 2010 al 13 maggio 2011.

Per le aziende ed i professionisti che assumono la qualifica di datore di lavoro a partire dal 1 giugno 2011, ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce un incremento della base occupazionale.

Come nelle precedenti versioni, sono previste alcune ipotesi di decadenza; il diritto all'agevolazione viene meno se:

- il numero complessivo dei dipendenti risulta minore o uguale al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti il 14 maggio 2011;
- i nuovi posti di lavoro creati non sono mantenuti per un periodo minimo pari a 2 anni per le piccole e medie imprese ed a 3 anni per le altre imprese;
- vi è un accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000,00 euro;
- sono commesse violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- sono stati emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore per condotta antisindacale.

Per la piena operatività del bonus saranno certamente necessari un decreto ministeriale ed una circolare della Agenzia delle Entrate.

Semplificazioni degli adempimenti in tema di privacy – (art. 6)

Per le piccole e medie imprese, è escluso dall'ambito di applicazione del codice sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) il trattamento dei dati riguardanti persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra tali soggetti per le finalità di natura

organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. Sono esempi di tali finalità:

- le attività organizzative interne;
- l'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
- la gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi;
- la tenuta della contabilità;
- l'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale, assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Secondariamente, la semplificazione riguarda:

- il trattamento dei dati contenuti nei curricula inviati spontaneamente alle imprese da candidati lavoratori, che può essere effettuato senza il consenso dell'interessato;
- il documento programmatico sulla sicurezza, che per l'ordinaria attività amministrativo – contabile può essere sostituito da una autocertificazione del titolare del trattamento dei dati.

Abolizione dell'obbligo di presentazione annuale della richiesta di detrazioni – (art. 7)

La gestione della dichiarazione di spettanza delle detrazioni è stata notevolmente semplificata.

In base alle modifiche, i lavoratori dipendenti ed i pensionati non hanno più l'obbligo annuale di richiesta delle detrazioni e di comunicazione dei dati relativi ai familiari a carico. La dichiarazione dovrà dunque essere presentata all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro se il contribuente ha familiari a carico o, successivamente, solo se si verificano circostanze che rilevano ai fini del diritto alle detrazioni. In assenza di variazioni, la dichiarazione di spettanza sarà valida anche per i periodi d'imposta successivi. Per effetto delle modifiche all'articolo 12 e 13 del TUIR, anche la detrazione per redditi da lavoro dipendente o da pensione non va più richiesta, ma è attribuita direttamente dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso.

Contratto di inserimento – (art. 8)

Il Decreto Sviluppo ha lievemente modificato il campo di applicazione del contratto di inserimento (DLGS n. 276/2003). Per la regolare assunzione di una donna di qualsiasi età è stato introdotto l'ulteriore requisito (oltre alla residenza in un'area ad alta disoccupazione individuata da apposito decreto ministeriale) della assenza di lavoro da almeno 6 mesi. Per quanto riguarda le riduzioni contributive in misura superiore al 25% della percentuale a carico dei datori di lavoro, la nuova normativa comunitaria di riferimento per l'applicazione degli "aiuti all'occupazione" è il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (in sostituzione del precedente Regolamento (CE) n. 2204/2002).

Slittamento delle scadenze cadenti di sabato o domenica – (art. 7)

I versamenti e gli adempimenti, anche quando sono previsti esclusivamente in via telematica, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Anche se non si tratta di una novità assoluta, in quanto già presente in numerose norme specifiche, questo principio di natura generale sgombra il campo da equivoci e consente di gestire l'agenda degli adempimenti in maniera più semplice.

Una semplificazione rimasta "nel cassetto"

Nonostante l'avanzare della telematica ed il progresso tecnologico, anche questa volta l'abolizione del registro infortuni è "saltata".

Come tutti sanno, si tratta di un adempimento anacronistico, ormai ingiustificato in presenza delle denuncie di infortunio presentate per via telematica; lo stesso processo di semplificazione che nel 2008 ha interessato il libro matricola, può e dovrà interessare anche il registro infortuni.

Si tratta infatti di un registro "scomodo" da istituire perché:

- la vidimazione avviene presso gli sportelli dell'ASL di competenza;
- l'adempimento richiede il pagamento di un importo (aggravio di costi) da pagare per mezzo di conto corrente postale (perdite di tempo);
- i diversi uffici seguono modalità operative e tempistiche spesso diverse l'uno dall'altro.


È un registro "scomodo" da tenere perché:

- nel malaugurato caso di infortunio, richiede una compilazione che può avvenire in maniera esclusivamente manuale;
- richiede il deposito presso l'azienda (e non presso lo studio del consulente);
- il controllo da parte degli organi di vigilanza può avvenire solo con l'accesso diretto e la consultazione fisica del registro.

Ulteriori misure di semplificazione fiscale: cenni

Il Decreto Sviluppo contiene inoltre diverse misure di semplificazione fiscale. Fra le tante, segnaliamo quelle in tema di:

- scheda carburante, per la quale è eliminato l'obbligo di compilazione se il rifornimento viene pagato tramite carte di credito, di debito o prepagate;
- interventi per il recupero del patrimonio edilizio (cosiddetto Bonus 36%), per i quali non è più necessaria la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate;



- controlli in azienda, per i quali è stabilito che, salvo i casi di controlli per salute, giustizia ed emergenza, gli accessi per verifiche di natura amministrativa nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, devono essere preventivamente programmati e coordinati tra i vari soggetti interessati (Agenzie fiscali, Guardia di Finanza, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e INPS); inoltre, gli accessi ispettivi non possono essere ripetuti per periodi di tempo inferiori a 6 mesi, i verificatori non potranno restare presso la sede del contribuente ed, infine, non potrà essere superiore a 15 giorni in caso di controlli svolti presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi:
- deduzione per cassa dell'intero costo delle singole spese relative a due esercizi, se di importo non superiore a 1.000,00 euro, per i contribuenti in contabilità semplificata;
- operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro, per le quali viene eliminato l'obbligo di comunicazione telematica se i pagamenti avvengono con carte di credito, di debito o prepagate;
- distruzione beni obsoleti, con l'innalzamento a 10mila euro della soglia del valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
- rateizzazione degli importi minori, con l'abolizione della richiesta per ottenere la rateizzazione delle somme dovute al Fisco in seguito al controllo delle dichiarazioni fiscali per importi inferiori a 2.000,00 euro (500,00 euro in caso di tassazione separata);
- limite per il regime di contabilità semplificata, che viene elevato a 400.000,00 euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700.000,00 euro per le altre imprese;
- compensazione in luogo del rimborso, che sarà possibile per l'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi o dell'Irap;
- importo massimo di 300,00 euro per poter riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.

Gianluca Bongiovanni

CERTIFICATI MEDICI TELEMATICI

SEMPLIFICAZIONE O OUTSOURCING?

L'era, che sembrava immutabile, dei certificati medici cartacei è arrivata ai titoli di coda.
L'art. 25 della Legge 183 del 4 novembre 2010 "Collegato lavoro", universalizza dal 1° gennaio 2010, l'obbligo di compilazione elettronica e trasmissione telematica, da parte del medico curante o di qualsiasi altra "struttura sanitaria", delle certificazioni di malattia già previsto per il settore pubblico dall'art. 55-septies del D.Lgs 165/2001.

Già nella finanziaria del 2005 al comma 149 dell'art. 1 L. 311/2004, era stato previsto l'adempimento finalizzato alla trasmissione telematica dei certificati di malattia all'INPS, pur mantenendo l'onere in capo al lavoratore di recapitare o inviare mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione al datore di lavoro. Tale disposizione non ha trovato compimento per la mancata emanazione dei decreti attuativi necessari. Successivamente il già citato "Collegato al lavoro" ha fornito un nuovo impulso all'attuazione di tale processo di telematizzazione prevedendone l'effettiva decorrenza ed in particolare l'art. 25 della L. 183/2010 dispone che: "Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia dei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione delle attestazioni di malattia si applicano le disposizioni di cui all'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Secondo la stima del ministero della Pubblica Amministrazione la completa digitalizzazione dei certificati di malattia determinerà un risparmio cumulativo diretto di 590 milioni di euro frazionato tra INPS, imprese e lavoratori dipendenti derivante rispettivamente dall'eliminazione del processo di data entry dei certificati di malattia cartacei, da un monitoraggio più efficace dell'assenteismo e dall'abolizione dell'invio con raccomandata a/r all'istituto e al datore di lavoro.

Tuttavia analizzando il processo funzionale è evidente che l'intento di semplificazione risulta unidirezionale: per semplificare le attività dell'amministrazione pubblica, liberandola dalla gestione manuale correlata al trattamento cartaceo dei dati, sono stati esternalizzati gli adempimenti.

Nel caso di rapporto di lavoro nel settore privato, tipologia di cui ci occupiamo, la sequenza procedurale distintamente connotata dalla normativa, corrisponde a:

rilascio del certificato e attestato di malattia. comma 1 art. 2 D.L. 663/79

trasmissione del certificato di malattia comma 2 art. 55 septies D.Lgs. 165/2001

consegna dell'attestato di malattia comma 1 art. 2 D.L. 663/79

controllo sullo stato di salute comma 9 e 10 art. 5 D.L. 463/1983

comma 5 art. 2 D.L. 663/1979

controllo funzioni del sostituto di prestazione art. 74 Legge 833/1978; art. 1 D.L. 663/1979

Recepire la chiara distinzione tra trasmissione del certificato e consegna dell'attestato è sostanziale: per "certificato di malattia" si intende il documento, rilasciato dal medico curante o da idonea struttura sanitaria, contenente la diagnosi della malattia e la durata presunta della prognosi clinica di guarigione mentre per "attestato di malattia" si intende invece, il documento attestante l'impossibilità lavorativa contenente la sola durata della presunta prognosi clinica di guarigione ma non la diagnosi.

La distinzione tra certificato e attestato di malattia è rilevante per comprendere che il



richiamo operato dall'art. 25 del collegato al lavoro all'art. 55 septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è da ritenersi riferita ai soli commi da 1 a 4, e non ai successivi, palesemente di pertinenza esclusiva delle "Amministrazioni Pubbliche".

Fin qui la normativa. Ma siccome, varcando la soglia della stretta attualità, ai lodevoli intenti d'estrazione governativa si sono contrapposte le eccezioni inerenti oggettive difficoltà operative espresse da medici e organizzazioni sindacali, al Ministero del Lavoro ed al Dipartimento della Pubblica Amministrazione non è restato che emanare una nota congiunta (la n. 4 del 18 marzo 2011) che, innanzitutto, prendeva atto della necessità di un periodo transitorio di applicazione del provvedimento, inizialmente stabilito fino al 18 giugno 2011 e successivamente fissato sino al 13 settembre 2011, anche a seguito delle perplessità manifestate dal nostro Presidente Nazionale Marina Calderone culminate nel comunicato stampa del 09 giugno 2011.

In ogni caso la nota congiunta, poi prorogata nell'entrata in vigore ma non nella validità dei contenuti, prevede che il lavoratore debba fornire, nel corso della visita al medico curante, la propria tessera sanitaria, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza. Il medico rilascia il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato poi per via telematica. L'opportuno invio soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, fermo restando l'obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità per i successivi controlli medico fiscali. Il lavoratore potrà accedere tramite il sito web dell'INPS ai propri certificati di malattia.

Riprendendo invece la decorrenza dell'effettiva applicazione della normativa per consentire a tutti i soggetti interessati di allinearsi alle nuove disposizioni, il Ministero aveva istituito un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della

circolare stessa entro il quale era comunque riconosciuta la possibilità al datore di lavoro del settore privato di richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia. In tale periodo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha operato un Comitato tecnico di monitoraggio per valutare l'idoneità del sistema alla definitiva messa a regime. Quindi, secondo la previsione iniziale, con decorrenza dal 18 giugno 2011, al datore di lavoro non veniva più concessa la richiesta al lavoratore assente per malattia dell'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma avrebbe dovuto prenderne visione avvalendosi esclusivamente dei servizi posti in essere dall'INPS.

A seguito della riunione del comitato tecnico per il monitoraggio del sistema di trasmissione dei certificati di malattia, svoltasi il 16 giugno 2011, i rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, quelli dell'Inps, delle associazioni datoriali e dei medici di medicina generale, la data dell'entrata a regime delle nuove disposizioni contenute nella già summenzionata Circolare n. 4 del 18 marzo 2011 è prevista per il 13 settembre 2011, stabilendo che la decorrenza del periodo transitorio non deve essere calcolata da 18 marzo, data di pubblicazione della circolare, ma dal 13 giugno 2011, data di pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. Pertanto ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuta, fino alla data del

Pertanto ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuta, fino alla data del 12 settembre, la possibilità di richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia. Sebbene le procedure operative siano a questo punto complete occorre ripercorrere il processo per trovarsi pronti al momento del passaggio al web.

IL RILASCIO

Il primo passaggio è costituito dall'invio telematico del certificato di malattia dal medico curante o dalla struttura sanitaria all'Inps. In questa sede il lavoratore deve avere cura di richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato



e può farsi rilasciare copia cartacea sia del certificato medico che dell'attestato di malattia, oppure farsi inviare copia sulla propria casella e-mail.

Il lavoratore, come avveniva nel sistema precedente, dovrà segnalare l'indirizzo di reperibilità da indicare sul certificato, qualora sia diverso dalla residenza o domicilio conosciuti dal datore di lavoro.

Solo in via residuale il medico consegnerà al lavoratore la certificazione in forma cartacea, in questi casi il lavoratore dovrà consegnare il certificato al datore di lavoro seguendo le vecchie regole: presentazione e spedizione con raccomandata a/r entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, nelle ipotesi previste la consegna dovrà anche essere fatta all'Inps.

Il lavoratore avrà anche la possibilità di visionare e stampare i propri attestati di malattia accedendo al sito web dell'Inps, inserendo il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato e se si doterà di Pin potrà consultare i propri certificati medici e farseli inviare mezzo Pec.

Gli adempimenti del datore di lavoro

Come avviene già nel settore pubblico, anche il datore di lavoro privato non potrà più chiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia. Quest'ultima gli sarà infatti messa a disposizione da parte dell'Inps e potrà essere acquisita con diverse modalità: prendendo visione delle attestazioni mediante accesso alla sezione web dedicata, dopo essersi accreditato e aver ricevuto il Pin; chiedendo all'Inps di fargli pervenire le attestazioni sul proprio indirizzo Pec; ricercando la singola attestazione sul sito dell'Inps attraverso l'inserimento del protocollo del certificato che può essere richiesto al lavoratore; rivolgendosi agli intermediari abilitati (in tal opzione sono allo studio le modalità operative).

COME PROCEDERE

Il medico:

acquisisce e invia on-line i certificati al Sac al termine della trasmissione riceve dal Sac il numero identificativo del certificato consegna al lavoratore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia in caso di impossibilità di stampare la certificazione comunica al lavoratore il numero del certificato nei casi di impossibilità all'inoltro telematico rilascia la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea sono previste sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti.

Il lavoratore:

può richiedere al medico l'invio del certificato medico e dell'attestato in formato pdf sul proprio indirizzo Pec;

è esonerato dalla consegna dell'attestazione di malattia al datore di lavoro;

è sempre obbligato ad avvisare il datore di lavoro della propria assenza e a comunicare il numero identificativo del certificato, laddove richiesto espressamente;

solo nel caso in cui il medico non possa procedere all'invio on-line, deve consegnare al datore di lavoro e all'Inps copia dell'attestato di malattia, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia;

Può accedere al sito web dell'Inps per consultare e stampare i dati relativi ai propri certificati: mediante l'inserimento del proprio codice fiscale e del numero di certificato (si visualizza solo l'attestato) oppure tramite il codice Pin (previo accredito) dove potrà anche attivare la modalità di inoltro alla propria casella di posta Pec.

Inps:

Riceve i dati del certificato dal Sac.

Individua per l'intestatario del certificato il datore di lavoro per il quale mettere a disposizione l'attestato.

Il datore di lavoro privato

Sussistono differenti possibilità per recuperare le attestazioni:

- richiedere al lavoratore il numero di protocollo del certificato e attraverso il medesimo, accedere al sito lnps e consultare la singola attestazione;
- 2. procurarsi il Pin previa richiesta all'Istituto e consultare gli attestati nell'apposita area web.
- 3. rivolgere apposita richiesta alle caselle Pec delle strutture territoriali Inps competenti contenente la matricola Inps dell'azienda per farsi recapitare sulla propria Pec le attestazioni di malattia;
- **4.** delegare all'adempimento un intermediario (non ancora operativo).

Anche se in possesso del pin per altre finalità deve comunque presentare istanza di richiesta.

A breve sarà disponibile la procedura on-line per richiedere le visite fiscali.

Erica Maurino

LAVORI USURANTI FINALMENTE AL TRAGUARDO

L'articolo 1 del Collegato Lavoro, ha previsto una delega al Governo per revisionare la disciplina in tema di lavori usuranti al fine di concedere ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1 gennaio 2008, la possibilità di conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei dipendenti.

Con il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, entrato in vigore il 26 maggio 2011, il Governo ha recepito la delega, ponendo fine ad un percorso accidentato iniziato con la Legge n. 421/1992.

Una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori addetti alle attività usuranti, era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 374/1993 e regolamentata dal D.M. del 19 maggio 1999 ma l'applicazione di tale normativa ha subito notevoli ritardi e non ha mai acquisito piena operatività, se non in via provvisoria.

La Legge Finanziaria per il 2001 aveva previsto una disciplina transitoria, consistente nella riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico. Successivamente, sono intervenute le Leggi n. 247 del 2007 e n. 183 del 2010 che hanno conferito delega al Governo per la disciplina dei benefici pensionistici per i lavoratori specificatamente addetti ai lavori usuranti.

Ora, con il già summenzionato Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, il Governo fornisce puntuali indicazioni circa le attività usuranti interessate, le regole di calcolo del beneficio, le modalità di presentazione delle domande e introduce l'onere di nuove comunicazioni obbligatorie alle DPL e agli istituti previdenziali competenti per i datori di lavoro interessati.

Sono definite "attività usuranti" ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.Lgs. 374/1993 "quelle attività per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo,

374/1993 "quelle attività per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".

I soggetti destinatari del beneficio previsto dal D.Lgs. 67/2011 sono i lavoratori subordinati:

- _1 <u>addetti alle attività particolarmente usuranti</u> individuate dall'art. 2 del DM 19 maggio 1999 quali:
 - a Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità, dagli addetti al fronte di avanzamento ovvero svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale.

- b Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
- c Lavori in cassoni ad aria compressa
- d Lavori svolti dai palombari
- e Lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
- f Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
- g Lavori di asportazione dell'amianto, svolte con carattere di prevalenza e continuità
- **_2** <u>addetti al lavoro notturno</u>; così come definito dal Decreto Legislativo 67/2011 e solo ai fini della norma sul pensionamento anticipato, distinguibili in due categorie:
 - a lavoratori a turni, intendendo quelli "il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni", che prestano la loro attività per almeno 6 ore nel periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all'anno:
 - non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009
 - non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
 - b altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
- _3 addetti alla cosiddetta "linea a catena"; dipendenti da imprese contraddistinte dalle voci di tariffa INAIL (di cui all'elenco dell'allegato 1 del D.Lgs. 67/2011), che operano all'interno di processi produttivi in serie, caratterizzati

da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività ripetendo lo stesso ciclo lavorativo, su parti staccate di un prodotto finale, e che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.

_4 conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

<u>I lavoratori come sopra individuati per poter accedere ai benefici del prepensionamento anticipato dovranno:</u>

- aver maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- essere in possesso del requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni;
- svolgere attività usurante al momento dell'accesso al trattamento pensionistico di anzianità;
- aver svolto le medesime attività usuranti per un certo periodo di tempo ed in particolare:
 - nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2017): per un arco di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
 - a regime (dal 1° gennaio 2018): per un arco di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa.

Con tali requisiti il lavoratore potrà accedere al trattamento del pensionamento anticipato con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità che andrà a regime con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Da tale data, quindi, i lavoratori dipendenti impiegati in attività usuranti, avranno diritto alla pensione anticipata se rispettano i requisiti dell'età anagrafica di 58 anni e della somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 94.

Fino al 31 dicembre 2012 la disciplina transitoria, prevede che potranno accedere al pensionamento anticipato i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- a Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 57 anni di età e 35 anni di contributi
- b Dal 1º luglio 2009 al 31 dicembre 2009
 57 anni di età, somma tra età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93
- d Per l'anno 2010 e 2011
 57 anni di età, somma tra età anagrafica e anzianità contributiva pari a 94

e Per l'anno 2012

57 anni di età, somma tra età anagrafica e anzianità contributiva pari a 94

N.b.: Per i lavoratori notturni a turni, che svolgono la loro attività per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al 1° luglio 2009 è prevista una riduzione del requisito dell'età anagrafica di un anno, e di due anni se i giorni lavorativi annui sono da 72 a 77.

COME ACCEDERE AL BENEFICIO

Il lavoratore interessato ad accedere al beneficio del pensionamento anticipato, dovrà trasmettere la domanda:

- entro il 30 settembre 2011, qualora abbia maturato o maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora questi vengano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti e gli elementi che provino, in data certa, il possesso dei requisiti richiesti, con riferimento sia alla natura dell'attività svolta sia ai periodi di tempo nei quali è stata svolta, nonché alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda. A tal fine, il Legislatore individua i seguenti documenti (la maggior parte dei quali è il datore di lavoro a doverli rendere disponibili) necessari:

- prospetto paga;
- libro matricola, registro d'impresa ovvero il LUL;
- libretto di lavoro;
- contratto di lavoro individuale, che deve indicare il CCNL di riferimento nonché eventuali accordi territoriali, aziendali e il livello di inquadramento;
- ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- documentazione medico sanitaria;
- comunicazioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 (comunicazione annuale alla DPL e alle associazioni sindacali di svolgimento di lavoro notturno continuativo o in regolari turni periodici), per il periodo di vigenza di tale disposizione (abrogata dal D.L. n. 112/2008),

ovvero le comunicazioni previste nel caso di impiego di lavoratori notturni oppure nel caso di attività "in catena" viste in precedenza;

- carta di qualificazione del conducente (art. 18, D.Lgs. n. 286/2005) e certificato di idoneità alla quida;
- documento di valutazione del rischio;
- comunicazioni di assunzione (art. 9-bis, comma 2, DL n. 510/1996 e successive modificazioni);
- dichiarazione di assunzione (art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000);
- altra documentazione equipollente.

L'art. 5 del Decreto Legislativo n. 67/2011, stabilisce quindi, due nuovi adempimenti comunicativi in capo ai datori di lavoro interessati e prevede al terzo comma, in caso di omissione di ognuna delle comunicazioni una sanzione amministrativa, in capo al datore di lavoro da 500,00 a 1.500,00 euro (diffidabile ex art. 13 c. 2 e segg. del D.Lqs. 124/2004).

Più specificatamente gli obblighi comunicativi previsti, sono:

- _1 la comunicazione relativa ai "lavori a catena" da effettuarsi a cura dei datori di lavoro
 che svolgono le lavorazioni di cui all'art 1 c. 1
 lett. c del Decreto in esame entro trenta giorni dall'inizio delle medesime lavorazioni alla
 DPL competente per territorio e ai competenti
 istituti previdenziali. In sede di prima applicazione il termine dei trenta giorni sarebbe
 dovuto decorrere dalla data di pubblicazione
 della disposizione, pertanto con scadenza 25
 giugno 2011.
- 2 la comunicazione del lavoro notturno, da effettuarsi a cura del datore di lavoro, anche per il tramite delle associazioni e dei professionisti abilitati, esclusivamente in via telematica alla DPL competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, per segnalare l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti dallo stesso decreto (art. 1. c. 1 lett. b.).

Con circolare n. 15 del 21 giugno 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce ulteriori chiarimenti inerenti gli obblighi comunicativi dei datori di lavoro e tra le altre indicazioni, a cui si rimanda, si evidenzia come il Ministero ritenga la non sanzionabilità, fino al 31 luglio 2011, inerente l'invio della comunicazione relativa ai "lavori a catena" da effettuarsi

con apposito modello LAV-US disponibile sempre dal 21 giugno 2011, sul sito www.lavoro.gov.it e ritenga di fissare al 30 settembre 2011 il termine dell'obbligo per l'invio comunicativo dei "lavoratori notturni" impiegati nell'anno 2010. A tale ultimo fine, il Ministero stabilisce ancora che la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione del modello "LAV-NOT" disponibile a partire dal 20 luglio 2011 sul proprio sito e che per l'anno 2011 il termine di invio sarà il 31 marzo 2012. Nulla prevede per gli anni successivi per cui si ritiene verranno fornite nuove indicazioni.

Concludiamo segnalando come al momento della stesura dell'intervento, non è ancora stato emanato il decreto attuativo previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 67/2011 per l'effettiva operatività dei seguenti punti:

- meccanismo di salvaguardia idoneo a garantire, ai fini della fruizione del diritto al beneficio, un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, nel caso in cui ci siano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione. In particolare, qualora non vi fosse coincidenza tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione, la priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici viene definita in funzione della maturazione dei requisiti agevolati e a parità di questi, della data di presentazione della domanda.
- disciplina del procedimento accertativo in relazione alla veridicità dei dati contenuti nella documentazione che il datore è tenuto a fornire al lavoratore;
- comunicazioni che l'ente previdenziale fornisce al lavoratore;
- disposizioni circa l'attività di verifica ispettiva;
- modalità di utilizzo, da parte dell'ente previdenziale, delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;
- modalità di rilevazione, per i periodi decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività usuranti, nonché del lavoro notturno su turni con giornate lavorative annue comprese tra 64 e 77;
- alle modalità di collaborazione tra gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati relativi alle tipologie di lavorazioni interessate.

Paola Chiadò Puli



OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

CORTE COSTITUZIONALE 5 NOVEMBRE 2010 N. 310

a cura della dott.ssa Paola Malanetto e del dott. Alessandro Napoli

Il Quadro normativo Il giudizio a quo: l'ordinanza di rimessione del Tar Liguria L'arresto della Corte Costituzionale Osservazioni conclusive.

IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ha disciplinato nel nostro ordinamento l'istituto della sospensione dell'attività di impresa in caso di riscontrate irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro. Ai sensi del primo comma di tale disposizione "al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ... gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali... Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241".

L'istituto è stato per la prima volta introdotto nell'estate del 2006 con il D.L. n. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006, limitatamente al settore edilizio per poi essere esteso, con la legge delega n. 123/2007, a tutte le categorie imprenditoriali.

Orbene, la Consulta con la sentenza 5 novembre 2010 n. 310 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 1, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude tout court l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

In questa sede appare utile soffermarsi sull'excursus interpretativo del Giudice remittente e – soprattutto – della Corte Costituzionale per una compiuta illustrazione del tema.

IL GIUDIZIO A QUO: L'ORDINANZA DI RIMESSIONE DEL TAR LIGURIA

In punto di fatto, con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, il titolare di una ditta individuale per la produzione e il recapito di pizze da asporto ha impugnato un provvedimento con il quale il Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Genova, in seguito a una visita ispettiva presso i locali dell'impresa, aveva disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo

Dott.ssa Paola Malanetto Magistrato amministrativo, già Giudice del lavoro presso il Tribunale di Torino.

Dott.
Alessandro Napoli
Magistrato della
Corte dei Conti,
già Consulente del
Lavoro ed Avvocato
in Torino.

81/2008, la sospensione dell'attività imprenditoriale.

L'Amministrazione aveva accertato l'impiego di due fattorini addetti al recapito delle pizze da asporto (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Il provvedimento di sospensione era adottato in totale assenza di motivazione, benché questa - secondo parte ricorrente - fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all'inesistenza del vincolo di subordinazione. Il T.A.R. ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, con ordinanza n. 204 del 13 maggio 2009. In punto rilevanza il Giudice amministrativo della Liguria ha sottolineato che l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi fu introdotto nel vigente ordinamento dall'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sicché, mentre prima di detta legge il difetto di motivazione integrava una figura sintomatica di eccesso di potere, oggi configura il vizio di violazione di legge. La disposizione censurata, statuendo che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241», verrebbe a sottrarre i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale all'obbligo generale di motivazione. Pertanto essa, dovendo trovare applicazione nella fattispecie, impedirebbe al tribunale di conoscere della relativa censura. D'altro canto, il dedotto difetto di motivazione non potrebbe neppure essere valutato sotto il profilo dell'eccesso di potere, perché la norma censurata escluderebbe in modo espresso il relativo obbligo, la cui mancanza, dunque, non potrebbe costituire sintomo del detto vizio.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza, il Tar ha osservato che l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi – di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 – costituisce un principio generale, attuativo dei canoni d'imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost., il quale esigerebbe

che, quando l'interesse pubblico si fronteggia con un interesse privato, l'amministrazione dia conto, attraverso la motivazione, di aver ponderato gli interessi in conflitto. In questo quadro l'esclusione degli obblighi di motivazione per i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto limiterebbe la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

Inoltre, il suddetto obbligo è principio del patrimonio costituzionale comune ai Paesi europei, desumibile dall'art. 253 del Trattato sull'Unione europea (oggi art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 1. 30, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti normativi.

In altri termini, conclude il Giudice Amministrativo, in caso di provvedimenti discrezionali, «la motivazione costituisce lo strumento principe a mezzo del quale

ministrativo, in caso di provvedimenti discrezionali, «la motivazione costituisce lo strumento principe a mezzo del quale effettuare il controllo di legittimità dell'atto, consentendo al giudice il sindacato sull'iter logico seguito dall'autorità amministrativa e sul ricorrere dei presupposti del potere in concreto esercitato».

L'ARRESTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (e successive modificazioni) «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria». Il comma 2, poi, esclude la necessità della motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

La Corte Costituzionale rammenta che la norma sancisce ed estende il principio, di origine giurisprudenziale, di necessità della motivazione; tale canone era già stato affermato in sede pretoria in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 241 del



1990, con particolare riguardo al contenuto degli atti amministrativi discrezionali, nonché al loro grado di lesività rispetto alle situazioni giuridiche dei privati, individuando nella insufficienza o mancanza della motivazione stessa una figura sintomatica di eccesso di potere.

L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi – prosegue la Consulta – è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. Alla luce di tali premesse, la disposizione censurata non è ritenuta dal Giudice delle Leggi conforme ai parametri costituzionali sopra indicati nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990 ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Infatti essa consente all'organo o ufficio procedente di non indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria». La Corte Costituzionale censura, dunque, la violazione dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, pure affermati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), nonché di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.). Resta, altresì, vanificata l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa, anch'essa intrinseca ai principi di buon andamento e d'imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale,

ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario.

Particolarmente significativa nell'ottica del professionista della gestione delle risorse umane è la valutazione finale, sviluppata dalla Corte Costituzionale, secondo cui la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall'esigenza che l'amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La pronunzia della Corte Costituzionale rappresenta ineludibile attuazione del principio di democraticità dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive degli interessati, a fortiori attesa la natura restrittiva del provvedimento in oggetto ed il conseguente interesse legittimo oppositivo in capo all'imprenditore destinatario dell'atto.

Sotto il profilo operativo, il Ministero del Lavoro, con nota della Direzione Generale dell'Attività ispettiva dell'8 novembre 2010 n. 18802, ha prontamente recepito i rilievi della Consulta, evidenziando l'obbligo per il personale ispettivo di motivare, sia pur sinteticamente, l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso. L'Amministrazione ritiene dunque necessario, oltre precisare i nominativi dei destinatari senza rinviare al verbale di primo accesso ispettivo, inserire nel modello di sospensione per lavoro irregolare il seguente supporto motivazionale: "poiché i lavoratori sopra identificati sono stati trovati intenti al lavoro dai sottoscritti verbalizzanti in totale assenza di qualsiasi documento che ne attesti con certezza la regolare occupazione; risultando gli stessi impegnati nelle attività lavorative indicate nella tabella di cui sopra, sussistono le ragioni di fatto e di diritto che comportano l'adozione del presente provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Trattasi, dunque, di lavoro concretamente svolto senza alcuna preventiva registrazione in documentazione obbligatoria - così come accertato personalmente dagli scriventi verbalizzanti, anche ai sensi dell'art. 2700 c.c., con verbale di primo accesso ispettivo redatto contestualmente al presente provvedimento e notificato congiuntamente allo stesso – da parte di un numero di lavoratori pari a ...sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro pari a ... e quindi con una percentuale di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria pari al ...%".

La nota dell'Amministrazione, ed in particolare il rinvio al "verbale di primo accesso ispettivo" per quanto concerne i (presupposti) accertamenti fattuali del procedimento di sospensione, appare coerente con gli approdi giurisprudenziali in materia di "motivazione per relationem".

Recependo con il rango di norma positiva quanto già in passato affermato dalla giurisprudenza, la l. n. 241/1990 ammette infatti che l'obbligo motivazionale sia assolto con il rinvio ad atti ulteriori e diversi, adottati nell'ambito del medesimo procedimento od anche in altri procedimenti.

Più precisamente, l'art. 3 comma 3 statuisce che "se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama".

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico mediante il quale la P.A. si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere eventualmente, nelle opportune sedi, le

proprie ragioni. Pertanto la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiute rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta dell'Amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà ex art. 97 Cost. (Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7502). Va quindi opportunamente segnalato che sarà cura degli ispettori integrare la motivazione "proposta" alla luce della fattispecie concreta, tenuto anche conto del catalogo di oggettive ragioni potenzialmente idonee ad inibire la drastica soluzione della sospensione come indicate dalla circolare ministeriale n. 33/2009 (es. attività di servizio pubblico anche in concessione, tutela della salute, etc. ...). In altri termini, eventuali motivazioni "stereotipe" sarebbero in conflitto con l'esigenza di una ponderazione singolare dell'interesse pubblico concreto, come più volte censurato dalla giurisprudenza amministrativa (ad es. in relazione a provvedimenti adottati dal Ministero dei beni culturali in tema di nulla osta paesaggistico, cfr. da ultimo Tar Campania, VIII, 10/11/2010, n. 23751).

·IDEALOFFICE

macchine per l'ufficio













PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A PARTIRE DA € 35,00+IVA MENSILI TUTTO INCLUSO

IDEAL OFFICE s.a.s. di Serione Giorgio, Del Prete Michele & C. - Cod. Fisc. - Part. IVA: 08561250013 Sede legale, amministrativa e principale: Via del Carmine 28/F - 10122 Torino - 2 011 5214666 Sede secondaria: Corso Nazioni Unite 14 - 10037 Ciriè (TO) - 2 011 9211717

DOTTOR PIETRO SPADAFORA

DIRETTORE REGIONALE DELL'INAIL DEL PIEMONTE

Torino, 19 maggio 2011 intervista a cura di Walter Peirone e Dina Silvana Tartaglia

Dopo il dott. Corrente, Direttore della D.R.L., e il dott. Ciriaco, Direttore Metropolitano dell'INPS, proseguiamo le nostre interviste ai rappresentanti degli Enti con i quali la nostra professione si confronta quotidianamente. È la volta del dottor Pietro Spadafora, dal 2008 Direttore Regionale dell'INAIL del Piemonte. L'incontro è avvenuto alla presenza del Presidente del nostro C.P.O., Cristoforo Re.

Buongiorno dottor Spadafora: ci permette una facezia iniziale? Da un 'curriculum vitae' reperito su Internet ci ha colpito non solo la laurea in sociologia ma, abbinando ad essa l'età anagrafica, l'inevitabile connubio con l'allora unico luogo di frequenza possibile...

Soddisfo subito la vostra curiosità: ero iscritto nella celeberrima facoltà di Trento, tuttavia, mi resi ben presto conto che le turbolenze in atto non mi avrebbero permesso di sostenere degli esami. La laurea infatti la ottenni all'università di Urbino.

Guardi che il copia e incolla delle precedenti interviste impone il 110 e lode...

Utilizzatelo pure ma personalmente vado molto più orgoglioso di aver concluso il percorso nei canonici quattro anni come studente lavoratore: sono perito tecnico e nel 1971 ero già entrato all'INAIL in qualità di segretario di terza classe. Mi laureai poi con una tesi di psicosociologia del lavoro, improntata agli studi sulla divisione del lavoro sociale di Durkheim, focalizzata sulle ripercussioni individuali rapportate ad un ambiente professionale poco motivante, in cui non ci si sente protagonisti.

Erano anche i pensieri 'olivettiani'

Sicuramente. Adriano Olivetti è stata una figura d'imprenditore straordinaria. Un precursore che, con le sue idee avveniristiche, disorientava organizzazioni sindacali e colleghi imprenditori. I

primi, in quegli anni di forte antagonismo fra capitale e lavoro, lo accusavano di eccessivo paternalismo nei confronti dei suoi dipendenti mentre i secondi temevano che le concessioni per migliorare le condizioni di lavoro alimentassero rivendicazioni non altrimenti ricevibili. Mi capita, per lavoro, di recarmi in quelle zone: ebbene, parlando con ex-lavoratori dell'Olivetti, è palpabile come lo spirito di quell'esperienza umana e professionale sia rimasto intatto. In particolare sottolineano come, nonostante l'impegno in fabbrica, quella innovativa impostazione del lavoro abbia consentito loro di proseguire l'attività agricola senza esser costretti ad abbandonare la terra, conservando il senso di appartenenza al territorio e preservando l'ideale di comunità.

Entrando nel dettaglio del suo percorso professionale, si è rapportato con realtà territoriali diverse?

lo sono di origine calabrese, ma in veste di dirigente ho sempre lavorato al Nord. Sono stato nominato nel 2001 e assegnato proprio a Torino. Successivamente ho operato in Emilia, nel Veneto, in Lombardia, in Liguria – anche se ad interim – e, dal 2008, nuovamente in Piemonte.

Con una congiuntura economica come l'attuale, che certifica un periodo non certo felicissimo, un dirigente si trova a confrontarsi con realtà collettive non semplici.

Sì infatti. L'INAIL si trova ad operare in un contesto di evidente crisi economica: 140.000 cassaintegrati nel territorio piemontese con una percentuale di disoccupati intorno all'8% e circa 50.000 persone in mobilità lunga. Dati preoccupanti, con tanti giovani che non hanno prospettive. L'Ente è stato coinvolto di recente ad una modifica normativa: è in atto l'articolato percorso della ristrutturazione del welfare, sia per la parte previdenziale che per quella assicurativa. In particolare, per quanto riguarda l'Istituto, si sta costituendo il polo per la sicurezza con la incorporazione dell'Ispesl e dell'Ipsema. Per ovvi motivi geografici, il Piemonte non è coinvolto nelle vicende dell'IPSEMA riservato al segmento marittimo, mentre è direttamente chiamato in causa in quelle dell'ISPELS. Complessivamente si tratta di circa 60 colleghi, operanti in 2 dipartimenti, che entro l'anno saranno operanti nelle sedi INAIL di Torino Nord e di Biella. L'operazione è finalizzata ad un processo d'integrazione delle strutture con il duplice obiettivo di rafforzare gli organici ed implementare studi e ricerca nel campo della prevenzione, acquisendo il know how già esistente relativamente alle verifiche e ai controlli su apparecchiature e attrezzature.

Un rafforzamento che riguarderà anche il segmento ispettivo?

Certamente. Il processo accennato amplierà anche l'organico da impiegare nelle azioni di verifica: agli ispettori già in forza se ne aggiungeranno altri 6 per un totale di 32 risorse dislocate su tutto il territorio regionale. L'intervento ispettivo è fondamentale per la prevenzione degli infortuni anche se ritengo che un apparato sanzionatorio con penalità eccessive abbia effetti opposti spingendo aziende già in difficoltà verso situazioni di dubbia legalità. Infatti, negli ultimi anni la tendenza è stata quella di monitorare con attenzione il portafoglio clienti incentivando i meccanismi di tipo premiale: chi applica con rigore le norme sulla prevenzione riducendo gli eventi infortunistici e la loro gravità è giusto che possa accedere ad una significativa riduzione del premio. In questa direzione segnalo la possibilità, per aziende fino a 10 dipendenti, dell'applicazione di uno sconto complessivo fino al 50% su quanto dovuto. Tornando all'attività ispettiva, oggi questa può essere indirizzata non tanto alla manutenzione del portafoglio, quanto ad una azione di intelligence sfruttando al meglio la possibilità di accesso alle principali banche dati: Ministero delle Finanze, Inps, Dpl, CCIAA. L'incrocio delle informazioni raccolte ed elaborate ci permette di selezionare soggetti a rischio, magari non presenti fra la platea degli assicurati, e di effettuare accessi sempre più mirati ed efficaci.

Evitando, quindi, quelle spiacevoli sovrapposizioni che, viste dall'esterno, appaiono come un accanimento?

La presa di posizione datoriale che lamenta accessi ispettivi plurimi da parte di soggetti fra loro scoordinati, è condivisibile. A tal proposito, per evitare, appunto, le citate sovrapposizioni dovute ad un palese mancato coordinamento, un ispettore dell'INAIL è stato dislocato permanentemente presso la DPL. In altri termini, non possiamo più permetterci di sbagliare l'individuazione dell'obiettivo e, quindi, nel momento in cui i nostri funzionari sopraggiungono sul posto, debbono essere in possesso di elementi il più possibile completi sull'azienda sottoposta ad indagini.

Ritiene che la nostra categoria professionale s'adoperi sufficientemente per sensibilizzare il cliente rispetto alla globalità delle tematiche della sicurezza sul lavoro?

Innanzitutto occorre che l'azienda sia correttamente classificata. Perché ciò avvenga è necessario che il professionista promuova una conoscenza non solo dettagliata dell'applicazione tariffaria ma anche continuativa: il flusso d'informazioni tra la clientela e il consulente del lavoro è indispensabile affinché ogni mutamento all'interno dell'attività aziendale si concretizzi in un equo inquadramento tariffario e, se la casistica lo impone, con recuperi correlati ad un premio più favorevole.

In sostanza Lei invita a relazionarsi assiduamente con le sedi dell'Istituto?

Direi che sarebbe ora di sfatare l'idea, erroneamente radicata, secondo la quale intraprendere iniziative rivolte, per esempio, alla richiesta di finanziamenti per l'abbattimento o contenimento dei rischi presenti nel DVR, inneschi chissà quali candidature a verifiche di regolarità. Non è così: si tratta di uffici distinti e di attività che non s'intersecano. Siccome interventi un tempo considerati straordinari come il cosiddetto 'Click day' – al di là delle problema-

tiche operative di natura informatica accadute – sono destinati a diventare permanenti, è necessario eliminare questo pregiudizio per evitare che vengano sprecate opportunità significative. E, per completare la domanda precedente, ritengo che, anche in quest'ottica, il ruolo di mediazione della vostra categoria sia fondamentale.

Ha trattato il tema delle tariffe: dinanzi ad attività particolari, spesso conseguenti all'evoluzione tecnologica, ci sentiamo obiettare dai nostri clienti che la lavorazione esercitata non è delineata in modo puntuale o addirittura non è tabellata. L'iscrizione rischia di diventare interpretativa, generando contenzioso: è una percezione nelle corde dell'Istituto? Siamo consci della problematica ed e per questo che, pur a legislazione invariata e con l'ausilio rivelatosi decisivo delle banche dati, si è cercato di evitare difformità applicative che purtroppo in passato si registravano anche nell'ambito della stessa Provincia. Non trascuriamo nemmeno le segnalazioni che ci pervengono dagli Ordini professionali, in particolare da quello dei Consulenti del Lavoro. Per il futuro la soluzione verso cui l'Istituto si sta orientando è quella della tariffa più snella e semplificata, che sposo pienamente. Non ritengo funzionale un elenco stile 'Pagine gialle', che contenga tutte le lavorazioni nel vano tentativo, destinato a naufragare, di tenerlo costantemente aggiornato. L'alternativa potrebbe proprio risiedere in una drastica riduzione dei gruppi e sottogruppi con l'inserimento di 'macrovoci' che, pur omettendo inevitabilmente qualche specificità, permettano l'individuazione di rischi aggregati, in una logica solidale di condivisione assicurativa.

Per quanto concerne le tempistiche di attuazione?

Sono legate a criteri di costo. A mio avviso non è stato ancora adeguatamente valutato l'impatto economico che una riforma in tal senso potrebbe generare sul bilancio dell'Ente, soprattutto all'interno di un contesto di recessione economica persistente come quello che stiamo attraversando. La legge 88 del 1989, afferente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, è stata ampiamente svuotata da provvedimenti successivi, tutti limitanti l'autonomia finanziaria dell'Istituto che, precedentemente, poteva gestire il suo patrimonio semplicemente attraverso una delibera del consiglio di amministrazione mentre oggi, per ogni operazione di investimento immobiliare, si deve rapportare a piani ministeriali. Rammento, inoltre, la cartolarizzazione degli immobili che, di fatto, ha spogliato l'Istituto di ulteriori rendite future.

In merito al contenzioso, dai dati diffusi si percepisce una maggiore propensione alla conciliazione rispetto ad altri enti, per esempio l'INPS, definito dalla stampa specializzata 'il principale azionista del Ministero della Giustizia'.

Mi preme sottolineare lo spirito di servizio che ci anima: noi ci relazioniamo non con le carte e le pratiche ma con le persone. Per quanto riguarda il contenzioso nei confronti degli infortunati, l'INAIL prevede una sorta di procedura di raffreddamento delle vertenze. Attraverso le collegiali i nostri medici si confrontano con quelli del Patronato valutando le singole posizioni. A differenza del settore privato, nel sistema pubblicistico è prevista la revisione attraverso la quale la quantificazione del danno può essere valutata e rivista fino a 10 anni dopo l'evento, nel caso della malattie professionali addirittura fino a 15 anni. Purtroppo, il limite di

questo meccanismo risiede nel fatto che l'entità del risarcimento è commisurata esclusivamente alla menomazione subita senza tenere conto del lavoro che l'infortunato dovrà continuare a svolgere. Faccio un esempio: la perdita di un dito mignolo viene indennizzata allo stesso modo sia all'impiegato che ad un pianista, ma ovviamente le due figure non sono equiparabili per l'uso che fanno delle mani poiché, per il secondo, la menomazione in esame significa la fine della carriera artistica. Comunque, tramite le accennate collegiali mediche e le visite periodiche di revisione del danno, solo poche decine di casi sfociano in sede giudiziaria.

Mentre sul versante aziendale?

Successivamente all'opposizione della ditta ad un nostro provvedimento in Direzione Regionale, opera una Commissione che vaglia il caso invitando l'azienda in audizione per presentare le proprie osservazioni. Se non si trova una soluzione condivisa il fascicolo verrà ulteriormente esaminato in 'Commissione tariffe' con sede a Roma. Ribadisco come l'Ente si relazioni con le persone e lo spirito di servizio rimane tale anche sui singoli casi da esaminare. Quando la controparte vanta delle ragioni legittime e documentate nulla osta nel trovare un percorso comune. L'applicazione rigorosa della normativa non può essere confusa con la rigidità. Occorre sempre correlare legittimità con trasparenza, efficienza ed efficacia. La gente da noi vuole servizi di qualità. Un esempio fra tutti: i casi della legge 257/92 di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini previdenziali. Problema di drammatica rilevanza sociale che ha visto in Piemonte 30.700 domande, di cui 6.867 positive. Ebbene siamo fra le poche regioni che hanno evaso pressoché tutte le domande di riconoscimento.

La dolorosissima vicenda della ThyssenKrupp che ripercussioni potrà avere sul rapporto datore di lavoro-INAIL e, più in generale, sulla percezione degli imprenditori rispetto al tema sicurezza?

In linea generale, i frequenti richiami istituzionali sul tema della sicurezza, così come il proliferare delle leggi in materia e l'attenzione richiamata dai media, già nel breve periodo, porteranno effetti positivi sulla cultura della prevenzione. Siamo consapevoli che sul lavoro il rischio è sempre presente e gli eventi infortunistici non potranno essere eliminati. Ma non possiamo accettare che le persone siano mandate allo sbaraglio. Nel caso specifico, anche quando si decide di chiudere uno stabilimento si deve agire nel rispetto della legalità e della sicurezza sino all'ultimo giorno, inserendo nel costo del prodotto finito la quantificazione delle spese necessarie alla prevenzione e alla tutela delle maestranze. Più in generale, si può ben affermare che c'era un ritardo anche 'culturale' che però, coscienziosamente, si sta recuperando. A questo proposito, debbo ringraziare indistintamente gli enti bilaterali, i sindacati, i datori di lavoro, le associazioni di categoria che in questi ultimi anni hanno collaborato con l'INAIL all'interno del 'Tavolo misto', un'occasione d'incontro tra le parti, un autentico laboratorio improntato allo studio e alla gestione di diversi progetti di prevenzione.

Infatti abbiamo letto, su stampa specializzata, che anche i numeri relativi all'infortunistica nazionale sono confortanti.

Sì, nel corso del 2010 per la prima volta siamo scesi sotto la soglia dei 1000 infortuni mortali, su un totale di oltre 900 mila infortuni.

Sono i numeri della crisi, con meno ore e meno occupati. Tuttavia, dai parametri analitici in nostro possesso, al lordo della crisi, rileviamo una reale diminuzione in termini relativi degli eventi, stimabile intorno al 3% del totale, senz'altro riconducibile alle predette azioni di sensibilizzazione ed informazione.

E, nell'ambito della cosiddetta 'cultura della legalità', siete stati parte attiva anche durante eventi eclatanti che hanno scosso l'opinione pubblica, quale l'emergenza di Rosarno.

Nella fattispecie la necessità di non esporre personale locale a rappresaglie malavitose rendeva indispensabile il ricorso a personale estraneo al territorio. La nostra sede ha inviato due risorse che hanno partecipato, congiuntamente alla DPL e all'INPS, ad una operazione che aveva l'objettivo di debellare il caporalato e ripristi-

hanno partecipato, congiuntamente alla DPL e all'INPS, ad una operazione che aveva l'obiettivo di debellare il caporalato e ripristinare la presenza dello Stato. Si è trattato di un intervento delicato e complesso: basti pensare che i funzionari venivano scortati negli spostamenti, svolti non solo sulla costa ma anche all'interno delle campagne, da rappresentanti delle forze dell'ordine.

Siamo quasi alla conclusione dell'incontro. Lei è ritornato a Torino nel 2008: ha trovato una città cambiata?

Indubbiamente. E in meglio. È una città turistica, universitaria e di servizi, prima non lo era. Lo snellimento del settore auto ha imposto al tessuto sociale la ricerca di strade alternative. La classe imprenditoriale, affiancata da un'amministrazione locale che ha ben operato, ha saputo coglierne le opportunità. Ne ha beneficiato innanzitutto la ricettività, con flussi turistici sconosciuti prima dell'evento olimpico. Ma parlando del Piemonte, i dati in nostro possesso attestano come la regione stia reggendo alla crisi. Risulta evidente che la ripresa dell'occupazione è subordinata al riassorbimento dei cassaintegrati, tuttavia, a livello produttivo, la ripresa si percepisce. L'attuale recessione è stata – e in parte lo è ancora – d'una virulenza assoluta e sono convinto che il Piemonte ne uscirà cambiato. Si genererà uno scenario più simile a quello veneto: conosco bene quel territorio e so che l'assenza di una grande città che fagocita tutto il resto, ha costituito un modello di sviluppo, il così detto policentrismo, che ha dato vita ad una delle aree trainanti del sistema Paese. Auspico anche per il Piemonte una maggiore flessibilità e i segnali indicatori sono in questa direzione.

Tuttavia, non crede che ad una realtà più flessibile occorrano risorse d'eccellenza con l'attitudine a pensare velocemente ed a agire di conseguenza?

È così. Purtroppo in passato la garanzia di accedere ad un reddito sin da un'età non elevata ha precluso studi e crescite professionali. Le nuove realtà, richiedono una preparazione e una conoscenza che quegli stessi soggetti, avviati al lavoro in periodi di piena occupazione e poi espulsi ad ogni livello dai processi produttivi, non posseggono. L'aggiornamento continuo rappresenterà la chiave d'ingresso ad ogni sfida sia imprenditoriale che professionale.

Sottoscriviamo quest'ultima affermazione del dottor Spadafora che dovrebbe servire da monito per l'intera categoria. Pensavamo più o meno questo quando, uscendo, percorrevamo i corridoi dell'Istituto guardando fuori dalle ampie vetrate. Proprio dove, al di là delle mura perimetrali, la Grande Fabbrica langue con le sue migliaia di metri quadrati amaramente dismessi.

VICENDE DI VITA & MORTE

(RIMANDIAMO I MIRACOLI)

Eletto Delegato ho creduto doveroso mettermi al lavoro per fornire un efficace contributo alla vita, negli ultimi tempi piuttosto travagliata, del nostro Ente di previdenza.

Tralascio di raccontare e commentare le ragioni per cui l'ANCL, provinciale e regionale, non mi hanno inserito fra i candidati al CDA, nonostante l'esito della tornata elettorale nella nostra provincia in quanto è già stato spiegato con messaggi a tutti i Colleghi. Ero tuttavia curioso di capire come il Sindacato unico di Categoria si sarebbe mosso a livello nazionale per plasmare un CDA in grado di far fronte ad una situazione che impone decisioni rapide, competenti ed oculate.

Per tentare di dare un contributo, il 10 marzo scorso ho inviato al Presidente Nazionale dell'ANCL, Francesco Longobardi, le osservazioni e le proposte che sono state pubblicate sul precedente numero di questo Notiziario. Non avendo ricevuto risposte il 20 marzo ho inviato un altro messaggio per verificare la ricezione del primo. Il 22 marzo ho ricevuto la seguente, gradita risposta.

"Ciao caro Riccardo,

ho letto tutto quello che mi hai inviato molto interessante, scusami se ti rispondo con ritardo purtroppo gli impegni sono molti e il tempo è sempre tiranno, devo dirti che alcuni passaggi della tua proposta per riformare il nostro Ente, sono stati da me ripresi per inserirli nel programma che l'ANCL presenterà per la elezione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Ti ringrazio del contributo che mi stai dando, avrò molto piacere ricevere altre tue idee , progetti. Grazie. Ti saluto caramente. Ciao Francesco Longobardi"

In passato era impossibile prendere contatto con i delegati eletti, in quanto non si riusciva neppure a sapere chi fossero. La circostanza era molto irritante in chiave di democrazia ed avevo perciò personalmente provveduto, all'epoca in cui ero stato Consigliere d'amministrazione, ad inserire all'articolo 78 del Regolamento dell'Ente una clausola così concepita: "La proclamazione sarà immediatamente comunicata a ciascun eletto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla comunicazione dovrà essere allegato l'elenco degli eletti completo dei loro indirizzi e, possibilmente, dei loro riferimenti telefonici ed informatici". Ai delegati eletti è pertanto pervenuto l'elenco completo dei dati previsti in questa nor-

Ai delegati eletti è pertanto pervenuto l'elenco completo dei dati previsti in questa norma regolamentare (un paio senza indirizzo mail). Mi sono caricato gli indirizzi di posta elettronica dei 161 delegati ed il 29 marzo ho inviato a tutti le già citate osservazioni e proposte.

Il 01 aprile sono andato ad assistere al Consiglio nazionale ANCL ed il 02 aprile ho ritenuto opportuno inviare a tutti i delegati un sintetico re oconto di questa riunione:

"Cari Delegati,

alcuni di Voi, che ringrazio, hanno risposto al mio recente messaggio, concordando sulle proposte enunciate. Speravo, tuttavia, di ottenere maggiori risposte.

L'impegno che ho assunto con i Colleghi della mia provincia mi impone di fare tutto quanto possibile per "salvare" l'ENPACL ed è perciò che ieri, a spese mie, sono andato ad assistere al Consiglio Nazionale dell'ANCL dove, come noto, si "fanno i giochi".

Ritengo utile aggiornarvi sulle decisioni assunte, affinché possiate assumere a Vostra volta le decisioni che ritenete più giuste.

Anzitutto il Presidente Longobardi ha presentato un "programma" per l'ENPACL, attingendo, come lui stesso mi ha scritto, alcuni spunti dalla mia proposta.

In secondo luogo ha precisato che, in ottemperanza al principio di tutela delle minoranze, realizzato mediante il metodo delle liste contrapposte, previsto dal Regolamento dell'Ente, l'ANCL presenterà DUE liste di sei candidati.

I Consigli regionali dell'ANCL, come da Statuto, hanno proposto (spesso a maggioranza) le candidature che seguono:

 Abruzzo 	Galizia
 Calabria 	Mazzucca
Emilia	Bortoli Losi Marchetto
• Friuli	Boemo
Lazio	Bianchi
Liguria	Gherzi
 Lombardia 	Bonadeo
 Piemonte 	Carozzo
 Puglia 	Robustelli
 Sicilia 	Cocorullo
 Toscana 	Mineccia
Veneto	Visparelli
 Alto Adige 	Weissensteiner

Anomalie evidenti o evidenziate:

quella dell'Emilia che ha presentato tre nominativi e quella della Liguria il cui Consiglio regionale non si è riunito ed il nominativo di Gherzi è stato suggerito direttamente da alcune Unioni provinciali della regione.

Vi sono poi altre anomalie, forse ancora più importanti, che emergono da un esame attento dei nominativi sopra indicati, delle relative provenienze e del loro rapporto con i rispettivi Ordini. Il Consiglio nazionale ha comunque incaricato, all'unanimità, l'Ufficio di Presidenza di compilare le due liste di sei candidati, attingendo dall'elenco sopra esposto.

A Voi osservazioni e commenti.

Cordiali saluti Il delegato di Torino Riccardo Travers"

I "cari delegati" che avevano risposto erano ben due!

Il 22 aprile, venuto informalmente a conoscenza delle liste presentate, inviavo a tutti i delegati comunicazione delle liste stesse e gli auguri di Pasqua.

Complessivamente ricevevo la bellezza di tredici risposte, la maggioranza con solo un'educata risposta agli auguri.

Lo prevedevo, ma adoro le imprese disperate!

Alle due liste ANCL, come era ovvio, se ne era aggiunta una "non ANCL", fortemente promossa dall'Ordine di Roma, composta da:

- Di Franco Bruno
 - di Milano (consigliere uscente) (non delegato)
- Bartoli Renzo di Reggio nell'Emilia (non
- delegato)

 Bertucci Marco
- di Roma (figlio di consigliere uscente)
- Giacalone Leonardo
 di Trapani (non delegato)
 (conterraneo del Presidente
 uscente)
- Gobat Patrizia di Venezia (consigliere uscente)
- Vianello Vittorio di Genova (consigliere uscente) (non delegato)

Le due liste ANCL erano composte da:

- Bonadeo Ornella di Varese (non delegato)
- Ginolfi Gianfranco di Caserta (non delegato)
- Mazzuca Pasquale di Cosenza
- Mineccia Stefano di Firenze
- Robustelli Matteo di Foggia (non delegato) (consigliere uscente)
- Visparelli Alessandro di Verona (non delegato) (Vicepresidente del CNO)
- Boemo Gianluigi di Gorizia
- Carrozzo Filippo di Torino
- Cocorullo Fernando di Enna
- Galizia Osvaldo di Pescara
- Gherzi Giovanni di Savona
- Marchetti Franco di Modena (non delegato)

Il 19 maggio si sono tenute le elezioni. Presenti 160 su 161. Molti delegati mi avvicinavano per ringraziarmi dei messaggi loro inviati: "ma sai, il troppo lavoro...". Come no! Per la cronaca, ma era di dominio pubblico, circolavano i cosiddetti "santini", distribuiti per agevolare la distribuzione dei voti sulle due liste ANCL in modo che la prima risultasse maggioritaria e la seconda di minoranza. Il regolamento prevede che risultino eletti tutti i componenti della lista maggiormente votata nonché i tre candidati con il maggior numero di preferenze della lista giunta seconda.

Quel che non mi sarei invece aspettato riguardava la diffusione di "santini" aventi l'indicazione di 6 preferenze su 6 nomi, dove l'imperante "obbedienza cieca" che dimora in moltissimi colleghi ha avuto il sopravvento rispettandone militarmente le indicazioni. Per completezza d'informazione mi pare doveroso ricordare che solo al momento dello spoglio, ma la notizia già circolava, siamo venuti a sapere della morte dell'unico dele-

gato assente, Alberto Soddu di Oristano. Il mio personale cordoglio era accresciuto dal fatto che il Collega faceva parte dello sparuto gruppo di delegati che avevano risposto ai miei messaggi.

Per completezza d'informazione mi pare doveroso ricordare che solo al momento dello spoglio, ma la notizia già circolava, siamo venuti a sapere che il delegato assente, Alberto Soddu di Oristano, era deceduto. Il mio personale cordoglio era accresciuto dal fatto che il Collega faceva parte dello sparuto gruppo di delegati che avevano risposto ai miei messaggi.

Esito della votazione:

- LISTA 1: voti 40
- LISTA 2: voti 65
- LISTA 3: voti 55.

Preferenze Lista 3:

- Galizia 41
- Gherzi 35
- Cocorullo 27
- Boemo 22
- Marchetti 21
- Carrozzo17

Sono risulatati eletti:

- Bonadeo Ornella di Varese (non delegato)
- Ginolfi Gianfranco di Caserta (non delegato)
- Mazzuca Pasquale di Cosenza
- Mineccia Stefano di Firenze
- Robustelli Matteo di Foggia (non delegato) (consigliere uscente)
- Visparelli Alessandro di Verona (non delegato) (Vicepresidente del CNO)
- Galizia Osvaldo di Pescara
- Gherzi Giovanni di Savona
- Cocorullo Fernando di Enna

Inevitabile osservare che i Consigli maggiori, ossia Roma, Milano, Napoli e Torino, non sono rappresentati negli organi direttivi dell'Ente!

Dei miracoli, leggasi contributo aggiuntivo, tratteremo nel prossimo numero.


Riccardo Travers



Il broker specializzato nella responsabilità civile delle professioni.

COURTIER srl

iscritto RUI B000373113 Torino 10124 - C.so Regina Margherita 29 TEL 011.198.25.424 CELL 335.658.22.25



PROVINCIA DI NOVARA

Bartolomeo La Porta - presidente C.P.O. di Novara

Com' è noto, la Legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro), con l'evidente scopo di rilanciare le attività delle Commissioni di certificazione e tentare di deflazionare il contenzioso giudiziario in materia di lavoro, ha esteso alle Commissioni di certificazione presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro le competenze in materia di conciliazione ed arbitrato.

Pertanto, con l'entrata in vigore del collegato lavoro e con l'approvazione delle Linee guida per il funzionamento delle Commissioni, concordate fra Consiglio Nazionale e Ministero del Lavoro, le Commissioni di certificazione diventano Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato. In particolare, le Commissioni di certificazione presso i Consigli provinciali possono, ora:

- certificare i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificare i contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificare la clausola compromissoria, di cui al comma 10 dell'art. 31 del collegato lavoro:
- certificare le rinunce e le transazioni, di cui all'art. 2113 c.c., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificare i regolamenti interni delle società cooperative, concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono instaurare;
- provvedere al tentativo obbligatorio di tificati dalla stessa commissione;
- ciliare, in ordine ai contratti non certificati;
- provvedere alla soluzione arbitrale delle controversie in materia di lavoro. Attraverso la circ. 1056 del 14/4/2011, il

conciliazione, in relazione ai contratti cer-• provvedere al tentativo facoltativo di conConsiglio Nazionale dell'Ordine ha divulgato il nuovo regolamento delle Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro, specificando quanto segue: il regolamento entra in vigore in data 1/5/2011. Le Commissioni preesistenti potranno certificare esclusivamente i contratti depositati entro il 30/4/2011; il regolamento quadro non è modificabile dai singoli Consigli provinciali; il numero minimo dei componenti della Commissione, compreso il Presidente, è di tre membri. Durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio provinciale che li ha nominati; tutti i componenti delle Commissioni, ordinari e supplenti, devono effettuare, in ciascun anno, almeno 32 ore di formazione, ripartite equamente in due semestri;

Il Consiglio nazionale ha, altresì, predisposto le Linee guida e la modulistica ad uso delle Commissioni.

trimestralmente, il Consiglio provinciale

dovrà trasmettere al Consiglio nazionale

di certificazione che di conciliazione ed

arbitrato.

un resoconto dell'attività svolta, sia in tema

Il Consiglio provinciale di Novara è stato uno dei primi Consigli a costituire la Commissione di certificazione. Infatti, la delibera di costituzione della Commissione è datata 26/6/2006. Purtroppo, l'attività è stata alquanto modesta, se si considera che, dalla data di costituzione al 30/4/2011 sono stati portati all'esame della Commissiwrtificati);

- quattro contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex comma 3 dell'art. 61 del D.Lgs. 276/2003 (tutti certificati);
- due contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (certificati).

Certo, se si dovesse confrontare l'attività del-

la Commissione con l'analoga attività svolta dalla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Novara (solamente quattro certificazioni in oltre sette anni), si potrebbe parlare di successo. Ma non penso di essere eretico, evidenziando il bilancio quasi fallimentare dell'attività certificatrice presso il Consiglio di Novara: probabilmente lo strumento avrebbe bisogno di maggiori stimoli e della presa di coscienza dei colleghi in relazione all'utilità di acquisire alcune certezze sui rapporti lavorativi instaurati, sia di natura subordinata, che parasubordinata.

Nonostante ciò, nell'auspicio che l'attività della Commissione sia rilanciata dalle nuove competenze in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro, il Consiglio provinciale ha deliberato, in data 26/4/2011 la costituzione della nuova Commissione.

La scelta del Consiglio è stata quella di mantenere inalterata la composizione precedente e, pertanto, di prevedere cinque membri ordinari e cinque supplenti.

La composizione della Commissione (in carica fino alla data del 16/6/2012) risulta essere la seguente:

- Bartolomeo La Porta Presidente
- Stefano Rotondo Segretario
- Marco Baragioli Componente effettivo
- Piera Erbetta Componente effettivo
- Roberto Morella Longhi Componente effettivo
- Marcello Barberis Supplente
- Eva Boglio Supplente
- Fabio Brega Supplente
- Stefano Cavallaro Supplente
- Annalisa Coda Zabetta Supplente

I diritti di segreteria sono stati fissati nelle seguenti misure:

tutti i contratti e le clausole euro 120,00 associazione in partecipazione euro 150,00 appalto e regolamento cooperative euro 250,00

rinunce e transazioni euro 150,00 conciliazioni euro 200,00 arbitrati euro 400,00.

Come sopra accennato, si spera che la conciliazione possa portare nuova linfa al funzionamento della Commissione, anche se i primi segnali, provenienti dalla Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Novara, non sono affatto incoraggianti.


L'attività si è, infatti, improvvisamente arrestata: la causa, sicuramente, è da ricollegarsi all'abrogazione delle norme inerenti all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Sarebbe alquanto disdicevole se lo scopo deflattivo, sotteso all'allargamento delle sedi conciliative, venisse travolto, nella pratica, dalla scomparsa di quell'istituto, rappresentato, per l'appunto, dall'obbligatorietà di ricercare una soluzione di tipo amministrativo alla controversia di lavoro, prima di presentarsi dinnanzi al Giudice. Nonostante i noti difetti, il D.Lgs. 80/1998, attraverso il quale si era disciplinato il tentativo obbligatorio di conciliazione, rappresentava, comunque, almeno in alcune zone

geografiche, uno stimolo per la definizione

in via amministrativa, e non giudiziaria, a

basso costo, della vertenza.

Bartolomeo La Porta



C'ERA... OGGI

Ogni tanto mi viene un... ma di quelli grossi così! Perché? Politica, giustizia, fisco, economia... continuo? Non abbiamo spazio per discuterne, ma certamente tutti gli argomenti indicati e molti altri sottaciuti (INPS, INAIL, ENPALS, SIAE, ...) concorrono a fare della nostra vita se non un inferno almeno un purgatorio. E non parlo, purtroppo, solamente della nostra vita professionale, ma la sgangheratezza dei comportamenti, l'impresentabilità di cose e personaggi, il dileggio del rigore, dell'etica e, financo, della sola buona educazione ci portano ad un'esistenza priva di serenità, di dolcezze, di rapporti amicali sinceri.

Non c'è da riformulare una legge, c'è da rifondare una società che ha smarrito il senso delle cose semplici e giuste. Ci complichiamo la vita con "altissimi" virtuosismi lessicali e, o pensieri filosofici, ma, poi ognuno si ritira nel proprio "particolare" e, a volte forse solo per sopravvivere, dimentica la convivenza civile e la civile attenzione al proprio vicino. Eppure dare agli altri il proprio sapere è moltiplicare il sapere e non dividerlo, donare il proprio tempo è ricevere altrettanta e maggiore intima soddisfazione.

Per questi motivi, la cui validità travalica tempi e persone, tanti anni fa ho inteso la mia partecipazione alla "cosa pubblica" (piccola cosa, invero, allora era il nostro piccolo sindacato APCL), mi ci buttai con voglia e disinteresse, anzi no! Con due grandi interessi: moltiplicare la mia rete di conoscenze approfittando della condivisione del sapere che allora si era usi fare nelle nostre riunioni e rendere gli altri partecipi delle mie aspettative, dei miei progetti.

Nessuno saliva in cattedra, ma ognuno contribuiva liberamente col proprio pensiero e se qualcuno sparava una stupidaggine non c'era dileggio (durante o dopo!) ma c'era un simpatico subissamento del poveretto con ragionamenti, esempi ed indicazioni tali che alla fine si convertiva alla migliore soluzione.

C'era una gara silenziosa al meglio ed al bello; ci si scontrava, qualche volta non ci si capiva: ricordo innumerevoli divergenze d'opinione e litigate aspre, ma, alla fine convinti o no delle argomentazioni altrui, si assumeva una decisione univoca a cui ognuno teneva fede ancorché ancora dissenziente; ricordo piacevolissime conversazioni sulle cose accadute e dalle quali si partiva per immaginare il futuro: dopo ognuno era più ricco ed alla fine ci si salutava sempre con un sorriso aperto e sincero.

Ci univa lo spirito che, prima di noi, aveva reso possibile creare un piccolo nucleo di pazzi scatenati che avevano osato pensare come dal nostro fare potesse nascere una profes-



sione ordinistica; erano talmente pazzi che ci riuscirono! Il sindacato era tutte queste cose. Oggi sono cambiati i tempi e, come ho scritto all'inizio, i tempi si sono molto imbarbariti, ma l'idea di un sindacato attivo, che sia libero dai condizionamenti propri dell'Ordine, che di questo sia il braccio e la mente, non mi è passata.

Forse i giovani hanno "altro" da fare per sopravvivere in un mercato difficile, sovraffollato; ma a loro rivolgo un pressante invito: non dimenticate le nostre origini, non dimenticate che è nell'associazionismo (nel nostro sindacato od in altri non importa) la forza delle nuove idee, la forza della comunità che sa aiutare, dividere e condividere esperienza e sapere; fate che le parole non siano vuote e che non dicano cose diverse da quello che pensate e, ne sono certo, ci sarà un rifiorire di risultati positivi per tutti.

Nel 1992 ebbi a scrivere "scompare una professione?" non era un grido di dolore (che qualcuno stigmatizzò come improvvido) ma lo sprone a voler concorrere al cambiamento delle cose nel senso di combattere una deriva che già allora preoccupava; a distanza di vent'anni, rileggendo quelle righe constato che il tempo è passato invano: politica, giustizia, fisco, economia sono ancora parole che reclamano cambiamenti e soluzioni.

I personalismi (ne ho visti tanti!) abbagliano per novità e vigoria ma finiscono inesorabilmente con l'esaurirsi dell'entusiasmo del primo momento; se inglobati in un'azione meditata e coordinata hanno certamente maggior possibilità di trovare ascolto ed applicazione generalizzata; questa azione di aggregazione, composizione, razionalizzazione e proposizione è la vita del sindacato e della nostra professione e, per la nostra piccola parte, costituisce il nostro contributo a migliorare la società che ci circonda.

Danilo Notarnicola

I SOGNI NON MUOIONO ALL'ALBA

L'American Dream è la speranza, condivisa da molti negli Stati Uniti, che con il duro lavoro quotidiano corroborato dalla ferrea determinazione e il coraggio di rischiare, sia possibile raggiungere un migliore tenore di vita. Potemmo cooptare il titolo di un recente libro di Mario Calabresi affermando che 'La fortuna non esiste' presupponendo che ogni individuo al mondo abbia pari opportunità rispetto al prossimo per la propria collocazione ed il riscatto sociale oltreché il dovere morale di tentare di rialzarsi.

Questi valori, già diffusi dai primi coloni europei, sono stati poi trasmessi alle generazioni che li hanno seguiti ed ancora oggi si dibatte su cosa rappresenti esattamente il reale sogno americano.

Alcuni ritengono che abbia portato ad accentuare la prosperità materiale come indice del successo e/o della felicità: sicuramente ognuno vorrebbe conseguire dei successi nella carriera che ha scelto e noi non rappresentiamo l'eccezione.

Perché dopo aver svolto anni di praticantato, abitati da notti insonni trascorsi su codici e circolari per superare il tanto vituperato esame di abilitazione, ambiremmo a far fruttare positivamente le nostre fatiche.

Tuttavia iniziare un'attività autonoma in un contesto congiunturale come l'attuale è di per sé complicato ed iniziare un attività ordinistica riteniamo lo sia ancora di più...

Innanzitutto al sogno del consulente self-made si contrappongono i problemi materiali di reperimento fondi poiché avviare un percorso professionale, per tutti coloro che son privi di uno studio familiare alle spalle, non è semplice ed inevitabilmente le spese inerenti lo svolgimento di una realtà indipendente sono gravosi e scontano l'aleatorietà degli incassi sovente incerti e dilazionati nel tempo.

Purtroppo la sola passione unita all'intraprendenza non pare sufficiente a superare le difficoltà dell'esordio ed occorre risolvere il primitivo problema economico ricercando i canali adeguati per il recupero delle basi finanziarie quindi, già ipotizzando di avere scartato lo zio d'America di proverbiale memoria, rimangono i finanziamenti attraverso gli istituti bancari.

A tal proposito, tramite il nostro ente di previdenza, vi è l'opportunità di accedere a strumenti vantaggiosi all'avvio dell'attività, quale il prestito per i neo iscritti, garantito dall'Enpacl stesso, che consiste in una forma di finanziamento rivolto nello specifico ai giovani professionisti.

Precisamente i destinatari sono da ricercare tra i Consulenti del Lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Albo Provinciale e si accingono ad iniziare l'attività in maniera individuale: la domanda di prestito può essere presentata nei tre anni successivi dalla data di delibera d'iscrizione.

Il prestito stesso è finalizzato all'acquisto delle dotazioni, degli strumenti e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività professionale e prevede un un'importo erogabile pari al 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 30.000,00 euro, rimborsabile attraverso 20 rate trimestrali. Il tasso del prestito è variabile, pari alla media ponderata della quotazione media mensile dell'Euribor a tre mesi.

Estendendo la ricerca delle risorse non bisogna dimenticare i finanziamenti e le agevolazioni fornite dalla regione Piemonte e dalla Comunità Europea che ciclicamente vengono banditi.

Insomma, con la determinazione ed il coraggio richiamati all'inizio dell'intervento, potremo ottenere una banca dati aggiornata, un software per l'elaborazione dei cedolini paga, una sedia bella comoda ed una spaziosa scrivania sul quale piazzare il computer. Tutto il resto è lasciato alla singola capacità nel saper gestire al meglio le proprie competenze, alla continua formazione da svolgere non solo per assolvere stancamente i crediti formativi obbligatori ma anche, e anzi, soprattutto, per poter offrire sin da subito un servizio alla clientela che attesti la perizia e i requisiti di onorabilità che sono caratteristica essenziale della categoria di cui facciamo parte.

Infatti, seppur non annoverabile nella sfera squisitamente economica, riteniamo che per assecondare l'ingresso nel mondo professionale siano indispensabili l'adesione alle convenzioni stipulate dai diversi organismi che ruotano nell'orbita dell'Ordine. In primo luogo l'Ordine Provinciale medesimo, il Consiglio Nazionale, l'Ancl e – ci permettiamo – la nostra Associazione Giovani Consulenti del Lavoro della quale vorremmo sottolineare le attività che si pongono l'obiettivo di facilitare l'avvio della professione di Consulente del lavoro attraverso lo studio delle problematiche relative alla categoria, l'assistenza ai propri membri e, più in generale, di rinsaldare i legami di amicizia e solidarietà tra gli associati.

Perché il 'Sogno' di chi ha scelto la libera professione, magari con un orizzonte non 'Americano' ma più modestamente anche solo 'Piemontese', non muoia all'alba.

Luca Furfaro

"SEMBRI IL MIO PRETE..."

La telefonata assomigliava a tante altre: un cliente di lunga data, uno di quelli che puoi considerare ormai un amico, mi contatta al telefono per acquisire un parere a proposito di alcune idee organizzative che vorrebbe mettere in pratica.

La conversazione è cordiale, quasi disimpegnata: mentre lui mi illustra i suoi progetti, io gli ribatto con qualche argomentazione tecnica senza neanche riflettere troppo a proposito delle mie parole.

All'improvviso, il colpo di scena. Lui sbotta e, alzando il tono, mi dice: "Ma come! Questo non lo posso fare, quello non lo posso fare! Una volta non eri così!".

Una pausa, greve ed accorta, poi la 'sua' personale sentenza: "Sembri il mio prete: anche per lui tutto è proibito...".

Ci resto, ovviamente, di sasso e in un lampo mi balenano per la mente una valanga di pensieri.

Prima di tutto ripenso alla fondatezza delle mie risposte e mi sembra di non aver proferito delle sciocchezze.

Poi ripenso alla evoluzione della normativa e, in effetti, quando c'è una novità si manifesta quasi sempre in chiave restrittiva.

Ripenso inoltre al rapporto che in questi anni si è instaurato con il mio cliente/amico e mi chiedo se ho fatto bene a concedere un grado di confidenza come quello al quale oggi siamo giunti.

Infine, ripenso a quanta distan-

za c'è fra i problemi pratici di un imprenditore e la teorica perfezione che la legge troppe volte impone.

Dopo qualche secondo di silenzio, riprendo la conversazione come se nulla fosse accaduto pur avendo la percezione che questa telefonata lascerà il segno.

In verità, a causa di una sola battuta lanciata sui fili dell'etere, da alcuni giorni sono costretto a meditare a proposito di un sacco di cose.

Primo argomento: è evidente che non sono stato sufficientemente attento a trasferire verso di lui, le modifiche legislative ed il nuovo modo d'intendere la figura dell'imprenditore che il nostro legislatore ormai pare dia per scontato. Mi riferisco per esempio alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che rendono praticamente impossibile, anche per la persona più integerrima del pianeta, evitare di accollarsi responsabilità e rischi indesiderati.

Secondo argomento (ma questo non riguarda 'solo' il mio amico): esiste ancora una classe imprenditoriale degna di questo nome? La crisi generalizzata, che si è ribaltata nel precariato anche per quanto attiene cardini aziendali ritenuti consolidati, ha costretto ad un salto nel buio l'universo del lavoro autonomo e dell'impresa: ho la sensazione che il livello di preparazione dell'imprenditore medio si sia ridimensionato negli ultimi anni, il più volte

ancora sclerotizzato su figure legate ad un sistema fiscale che tutto permetteva, operanti su mercati (quasi) del tutto privi di concorrenza. I nuovi manager, all'interno della globalizzazione imperante ed a fronte della recessione che batte come un maglio, saranno in grado di dirigere le loro proprietà con quel grado di consapevolezza e di rigore che giorno dopo giorno viene loro richiesto?

Terzo argomento: l'abisso che separa il 'mondo reale' (composto di persone che lavorano tra gratificazioni e patimenti quotidiani) ed il 'mondo ideale' (disegnato dalle normative che sempre più tendono verso modelli organizzativi scevri di difetti) si sta allargando senza sosta. È doveroso orientarsi continuamente al miglioramento, tuttavia mi s'insinua il presentimento che il divario che differenzia il primo e l'ultimo della classe stia aumentando, ancorché acuito da una produzione normativa torrenziale ed esagerata.

Quarto argomento: in qualità di Consulente del Lavoro, quale deve essere il mio ruolo 'attivo' in questo contesto?

In virtù dell'ingenerosa accusa sollevatami, vieppiù ponendo la mano destra sugli articoli della legge 12/79, prometto solennemente che:

dovrò essere semplice con i semplici (cioè dovrò mettere in guardia con poche parole dai rischi più evidenti quelli che hanno pochi strumenti culturali per comprendere);

dovrò mantenere un atteggiamento allarmistico con i più spregiudicati (cioè dovrò mettere l'accento sulle sanzioni per chi ha occhi esclusivamente per il mondo 'reale' e non per quello 'teorico');

dovrò apparire cauto con i più

preparati (cioè dovrò portare a loro conoscenza le varie normative affinché possano elaborare in autonomia le loro scelte decisionali).

Sarò in grado di fare tutto ciò da domani?


Forse ho sbagliato: se quel dannato giorno, invece d'iscrivermi al registro praticanti C.d.L., fossi entrato in seminario?

C.S



Sebbene intitolazione e arafica nonché il testo proposto per il debutto suggeriscano l'opposto, la rubrica che vi accinaete a leaaere non è fiction. . Forse si riveste di disperata ironia ma purtroppo sprizza crudelmente vita subita da oani riga. Scaglino la prima pietra coloro che non sono mai stati attraversati da ripensamenti e crisi di certezze: sono fondamenti della condizione umana e la sfera professionale non ne è immune, anzi, in tal senso una contaminazione tra colleghi non può che aiutare. Non cercate d'individuare chi si nasconde dietro le iniziali C.S., chi scrive è solo un Consulente Smarrito, in fondo, una parte della nostra anima...

MAESTRO



di Mario Lodi Giunti pagine 189

Crediamo che, da qualunque ottica la si consideri, benevola o meno, la mostra "1861-2011, L'Italia dei libri" sia stata la vera attrazione del Salone 2011. La rassegna era articolata per stazioni, connaturate a 'filoni propositivi', alcune meglio riuscite di altre, fra quest'ultime annoveriamo quella dell'istruzione scolastica dove ci ha folgorato un pensiero poi risolutivo nell'orientamento della recensione. Eccolo: "I bambini, quando arrivano a scuola, non sanno scrivere ma sanno tutti parlare, nelle loro diverse lingue. E la parola è la ricchezza immensa che non va chiusa in ghetti ma educata al dialogo. Solo così il bambino diventa cittadino del futuro". L'ha scritto un signore che si chiama Mario Lodi e la sua fama lo associa al 'più famoso maestro d'Italia'. Un impegno pedagogico fuori dal comune che la casa editrice Giunti, nella collana 'Universale scuola', celebra mandando in ristampa le pagine scelte, curate da Carla Ida Salvati, de 'C'è speranza se questo accade al Vho'. Sono testi risalenti in gran parte agli anni cinquanta, sviluppati nelle due esperienze didattiche di San Giovanni in Croce e, appunto, Vho di Piadena, dove traspaiono per limpidezza concettuale e freschezza espositiva, le idee progressiste che, dopo mezzo secolo, ne fanno un'opera all'avanguardia e punto di riferimento tutt'ora prezioso per ogni operatore scolastico. I primi appunti vengono raccolti nel 1951, a San Giovanni in Croce, non proprio all'interno d'una società ideale: il conflitto bellico è terminato da poco più d'un quinquennio lasciando un paese distrutto dalle macerie e lacerato nelle opposte fazioni. I bambini che si presentano in classe sono per lo più infelici e dominati dalla paura, sovente orfani di padri dispersi in Russia, ex prigionieri di guerra, uomini mutilati nel corpo e nell'anima che, memori dell'educazione autoritaria ricevuta durante il ventennio, trasmettono ai figli sottomissione e spavento. Mario Lodi, dopo un inizio faticoso, intuisce che i vecchi metodi repressivi non conducono da nessuna parte: a fronte di allievi che si attendono dall'insegnante solo percosse, guardando invece con sorpresa un maestro che tenta sciogliere le mani intrecciate a protezione della testa, comprende come necessiti stravolgere la



didattica. Ma come ed in che modo, alla luce degli stenti e la miseria che lo circonda? Intercede con muratori e Patronati affinché donino polveri con acqua e colla arabica, pennelli di ogni tipo, colori coprenti e carta da pacco coltivando in classe l'esperienza del disegno spontaneo, assegnando la libertà di prediligere soggetti e tecniche. Tramite il disegno introdurrà il dialogo sui singoli lavori e la votazione dibattuta mentre il passo successivo sarà quello d'intitolare le raffigurazioni per poi descriverle e discuterle in classe tra compagni: costituiranno le fondamenta del primo giornalino redatto nella scuola. Alla gratificazione del proprio nome stampato si arriva solo dopo un dibattito sulle bozze, di cui Lodi stesso sottolinea la rilevanza "...perché abitua l'alunno a non ritenere indiscutibile il pensiero stampato". Affinando le tematiche di pubblicazione propone agli scolari di descrivere la vita al di fuori dell'aula, a cominciare dall'occupazione dei padri. Quando nel 1956 ottiene la cattedra al suo paese. Vho di Piadena, il primo giorno di scuola i colleghi maestri sfogliano attoniti ed increduli i quaderni e i giornalini di San Giovanni in Croce: il percorso educativo proseguirà nella nuova struttura approfondendo le metodologie d'istruzione ed invogliando i ragazzi alla composizione di poesie ed alla narrazione collettiva. Nasce così "Cipi", il libro forse più conosciuto della sua sterminata opera, testo 'dorsale' per generazioni di piccoli lettori. La genesi è toccante, quasi deamicisiana: degli alunni, dalla finestra dell'aula, scorgono un gatto procedere sui tetti alla ricerca di una preda a loro invisibile che idealizzano in un uccellino. Venne loro l'idea di porre delle briciole sul davanzale per allontanarlo dai pericoli del gatto predatore e prende forma la storia del passero che lotta per il cibo, quale metafora della vita, sviluppata gradualmente in classe. Alla fine dell'anno scolastico la stesura dei primi cinque capitoli era terminata ma la narrazione rimase incompiuta: stimolato da una bambina che, in pieno giugno, andò a trovarlo per domandare in prestito dei libri da leggere, Mario Lodi concluse l'elaborato ma pretese che sulla copertina fosse specificato "Mario Lodi e i suoi ragazzi". Ventidue edizioni nel corso di cinquant'anni valgono più di ogni commento. Andò in pensione nel 1978 ma anche a riposo, tra una Laurea ad honorem ed una nomina a Cavaliere di Gran Croce, non ha mai smesso di divulgare il valore sociale dell'educazione raccontando la bellezza e la fatica di insegnare. Ed ancora oggi, quasi novantenne, prosegue la sua attività nella "Associazione Casa delle Arti e del Gioco", da lui fondata, che si propone di promuovere la formazione degli insegnanti e dei cittadini che si dedicano alla educazione democratica fondata sui valori della Costituzione italiana: "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Esattamente quello che l'articolo 21 ammonisce dal 1948: perché solo in una scuola che, sin dal primo contatto, rappresenti una piccola società dove si sperimenti la convivenza civile c'è davvero speranza nel futuro.



FANTACRONACHE SEMISERIE ED ORRORI DI STAMPA DAL PIANETA

CADREGA

DA "IL SOLE 24 ORE" DEL 04 APRILE 2011 RUBARE NELLO STUDIO È FURTO IN ABITAZIONE

Leggiamo che, secondo la Cassazione, per il ladro che ruba in uno studio professionale scatta il reato di furto in abitazione poiché si considera a tutti gli effetti come privata dimora. Una sentenza che commuoverà tutti i colleghi che in ufficio consumano gran parte della loro esistenza al punto di elevarla a vera casa. Quelli che si riconoscono nella scena di "The Terminal", in cui Tom Hanks – cittadino dell'immaginaria Krakozhia e privo di visto d'entrata a New York a causa d'un colpo di stato in corso nel suo paese – viene avvicinato nei bagni dello scalo mentre si rade, da un occasionale passeggero che osserva interrogativamente 'lei non ha come l'impressione di viverci in aeroporto?'. Agli iscritti romanticoni che stanno già pensando ad una addetta paghe con le sembianze della hostess Catherine Zeta–Jones ricordiamo che certe favole accadono solo nei film.

DA "IL SOLE 24 ORE" DEL 16 APRILE 2011 IL GIURAMENTO DEL BUON COMMERCIALISTA

Leggiamo il testo, approvato dal Consiglio nazionale di categoria il 6 aprile scorso, secondo cui spetterà agli Ordini Provinciali dare sostanza alla 'Professione di fede' che potrà esprimersi nel rito di una lettura collettiva una pubblica cerimonia o risolversi nella consegna di una fotocopia assieme al tesserino e una stretta di mano. Il loro Presidente Nazionale, Claudio Siciliotti parla di rafforzare la consapevolezza sociale della professione e come c.d.l. senz'altro concordiamo tuttavia, per noi, vorremo prove più massicce, quasi marziali. Per esempio a Torino, per i maschietti proporremmo dieci giri di corsa del cortile di Palazzo Paesana in divisa e anfibi, intonando la canzone del compianto (professionalmente) ex collega D'Angiò, ovviamente da effettuarsi in un tempo prestabilito, mentre per le femminucce proporremmo una decupla sfilata da mannequin sull'acciottolato sempre del cortile, su tacchi da quindici centimetri e declamando il codice deontologico.

DA "LA REPUBBLICA" DEL 22 APRILE 2011QUELLA COPPA FINITA SOTTO IL BUS E LA MALEDIZIONE DEI TROFEI TRADITI

Leggiamo che a Sergio Ramos, valente difensore esterno del Real Madrid, mentre dal tetto del pullman mostrava al popolo in festa la Coppa del Re successiva alla vittoria per 1 a 0 sul Barcellona – marcatura di Cristiano Ronaldo nei supplementari – è sfuggito di mano il trofeo finendo orrendamente tritato sotto le ruote del mezzo sociale. Il pensiero è corso subito, sul filo del terrore, all'indimenticabile "1° torneo di calcio a cinque – edizione 2010" dell'ottobre scorso. E soprattutto come sia stata prudente e opportuna

l'accortezza di intitolarlo in forma così anonima anziché riferirsi alla platealità nominale della Coppa iberica. Metti che ai vincitori dell'ANCL fosse sfuggito da qualche parte durante i bagordi in pizzeria: chi gliel'avrebbe spiegato al Presidente del CPO che non si fosse trattato d'una macumba non certo propiziatoria ordita nei suoi confronti?

DA "IL SOLE 24 ORE" DEL 28 APRILE 2011 LA VITA SERENA NON È UN DIRITTO COSTITUZIONALE

Leggiamo una vicenda che ha preso spunto dai disagi sopportati da un utente Telecom a proposito dell'installazione della linea Adsl. Il malcapitato si era visto sospendere il servizio per quarantotto ore, oltre ad ulteriori quattro ore del tempo per la messa in sesto del collegamento. Nel merito la Cassazione ha stabilito che in nessuna carta dei diritti, né in quella fondamentale né in quelle internazionali, sta scritto che un individuo ha diritto a vivere tranquillo e spensierato, qual fosse una libellula al vento: roba appunto da visionari. A completamento della Cassazione, e a beneficio degli ingenui praticanti che hanno la bontà di leggere la rubrica, ci pregiamo di aggiungere che nemmeno nella legge istitutiva della professione, la 12/79, si fa menzione dell'Ordine Provinciale come luogo utopico e sereno, non soggetto al trascorrere del tempo e caratterizzato da pace e felicità. Figuriamoci poi quello di Torino.

inviate le vostre lettere a

redazione@cdltorino.it

Da oltre 20 anni



Sapete sempre su chi contare.

Assistenza Telefonica e via web Teleassistenza Centro di Formazione Competenza normativa

- Soluzioni Applicative per l'Amministrazione del Personale
- Soluzioni Applicative per la Gestione di Studi Commerciali
- Soluzioni Gestionali per la Piccola e Media Impresa
- Soluzioni Applicative Estese

<u>www.lirato.it</u>


info@lirato.it

Torino - Via Trecate 34/8

Tel. 011.71.79.400

Fax 011. 71.79.499





LAVORO, SALUTE, FAMIGLIA

Cassa di assistenza sanitaria per i dipendenti degli studi professionali www.cadiprof.it